

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ANNI [2019-2021]

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, Avv. Raffaella Maria Candela,
nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23/05/2016

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 1 del 23/01/2019

Pubblicato sul sito internet www.aqp.it Sezione “ Società Trasparente – Anticorruzione ”



INDICE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Premessa.....	5
1.1. Piano Anticorruzione e Modello ex d. lgs. 231/2001 in AQP.....	6
1.2 Attività di pubblico interesse	7
1.3 Acquedotto Pugliese S.p.A.	8
1.4 Attività di internazionalizzazione di AQP	8
1.5 ASECO S.p.A.	9
1.6 La normativa anticorruzione	12
1.7 Il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza di AQP.....	15
2. Contenuto e finalità del Piano	16
2.1 Il RPCT e la struttura organizzativa di supporto.....	16
3. Brevi cenni storici ed organizzativi di AQP	18
3.1 Brevi cenni storici.....	18
3.2 La Governance attuale	19
3.3 L’assetto organizzativo di AQP	20
4. Il processo di adozione e aggiornamento del P.T.P.C.....	22
5. Indicazioni metodologiche e processo di gestione del rischio corruzione.....	22
5.1 Analisi del contesto esterno.....	23
5.2 Analisi del contesto interno - Mappatura dei processi – Identificazione delle aree di rischio	27
5.2.1. La valutazione dei rischi	29
5.2.2. Impatto.....	33
5.2.3. Probabilità	34
5.2.4. Risk Rating.....	35
5.2.4. La mappatura dei processi nel PTPCT 2019-2021.....	46
5.2.4. Le misure anticorruzione	48
5.2.4. I tempi di attuazione delle misure e del monitoraggio.....	49
6. Attività di monitoraggio su misure già adottate	50
7. Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione.....	51
8. Codice Etico e di Comportamento e Regolamento incarichi extra lavorativi	62
9. Protocollo di legalità	63



10. Rotazione del personale o misure alternative.....	63
11. Verifica sulla insussistenza di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs n.39/2013.....	66
11.1 Ipotesi che confluiscono nella stessa persona la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'incarico di Direttore Generale in una società in controllo pubblico ex art. 2 bis, comma 2, lett.b, d. lgs. n.33/2013 e s.m.i.	68
11.2 Commissioni di gare d'appalto e Commissioni di selezione per il reclutamento di personale	70
11.3 Incarichi a soggetti in quiescenza	71
12. Il Pantouflage	72
13. Flussi informativi.....	75
14. Il Whistleblowing	76
15. Formazione del personale	78
16. Misure ulteriori per la riduzione del rischio di corruzione	80
17. Ciclo di valutazione delle prestazioni	83
18. Gli stakeholders	85
19. Entrata in vigore	86

SEZIONE TRASPARENZA

1. Premessa.....	88
2. Obblighi di Pubblicazione	89
2.1 Reclutamento del personale e spese di funzionamento della società	89
2.2 Misure di razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione	91
2.3 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e d. lgs. n.196/2003, come modificato dal d. lgs. n.101/2018)	91
2.4 Incarichi conferiti nelle società controllate	92
2.5 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art 14 co.1 e co. 1 ter del d.lgs. n.33/2013).....	92
2.6 Obblighi di pubblicazione ex d. lgs. n.50/2016, e s.m.i.....	94
3. Accesso Civico “semplice”	95
4. Accesso civico generalizzato.....	95
5. La trasparenza di ASECO S.p.A.....	96
6. Attestazione degli obblighi di pubblicazione	98
7. Il sito web “Società Trasparente”	98
8. Principi generali per la garanzia della trasparenza e dell’integrità	101



9. Monitoraggio e vigilanza sulla Trasparenza	102
10. Le interazioni con gli stakeholders interni ed esterni	103
11. La Posta Elettronica Certificata.....	104

Allegato 1: Tabella rischi e mappatura processi

Allegato 2: Tabella obblighi di pubblicazione



1. Premessa

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (c.d. **legge anticorruzione**) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali. Peraltro, a livello soggettivo, quello della pianificazione "anticorruzione" è un obbligo che non riguarda esclusivamente le pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1 comma 2 del d. lgs. n.165/2001 ma, così come chiarito dall'intervento del legislatore con l'introduzione dell'art. 2-bis del d. lgs. n.33/2013 ad opera dell'art. 3 del d. lgs. n.97/2016, tra le altre, anche le società in controllo pubblico.

La definizione delle società in controllo pubblico è quella presente nell'art. 2 comma 1 lett. m. del T.U. in materia di Società a partecipazione pubblica, d. lgs. 175/2016 e s.m.i.: "*m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);*" pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile richiamato dalla citata lett. b), rientrano nella definizione di società a controllo pubblico le seguenti tre ipotesi:

- a) le società in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) le società in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) le società che sono sotto influenza dominante di una o più amministrazioni pubbliche in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Oltre alle ipotesi descritte nell'art. 2359 c.c., il T.U. precisa che: "*Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*".

Il Legislatore ha, pertanto, confermato la *ratio* della legge n. 190/2012: sottoporre al proprio campo applicativo ogni realtà amministrativa che, indipendentemente dall'*habitus* giuridico, è controllata da pubbliche amministrazioni e che si avvale di risorse pubbliche e che svolge funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse. Non vi è dubbio che Acquedotto Pugliese rientra appieno nella definizione di società a controllo pubblico di cui all'art. 2 bis, comma 2, lett.b, d. lgs. n.33/2013 e s.m.i.

Solo con riferimento alla misura della trasparenza, l'art. 2-bis, comma 2 del d. lgs. n.33/13 come modificato dal d. lgs. n.97/16, dispone che la normativa si applica, "*in quanto compatibile*" alle società in controllo pubblico.

Le Linee Guida ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, pubblicate nella G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017, recanti <<*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*>> ridefiniscono il perimetro di applicazione della normativa in materia di anticorruzione e, soprattutto, di trasparenza, così recependo le numerose e significative innovazioni normative che hanno imposto all'Autorità una rivisitazione della precedente determinazione n.8/2015, sostituendola integralmente.



1.1. Piano Anticorruzione e Modello ex d. lgs. 231/2001 in AQP

Ai sensi dell'art. 2 bis della legge n.190/2012, introdotto dall'art. 41 del d. lgs. n.97/16, le società in controllo pubblico sono tenute ad adottare misure di prevenzione della corruzione *“integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”*.

In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, pertanto, il “modello 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa, diversamente le norme di cui alla l. n.190/2012 hanno la finalità di prevenire fenomeni di illegalità idonei a danneggiare la società per favorire il vantaggio dei privati, estendendosi a tutti i casi di corruzione, anche “passiva” (reati commessi in danno alla società).

L'Autorità sottolinea come: *“nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all'interno della società o dell'ente. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario [...] Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. È opportuno che tali misure siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.”*

AQP S.p.A., con delibera n. 11/10 del 24 giugno 2010 dell'Amministratore Unico, si è dotata del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “MOG”), il Modello con i relativi allegati è stato più volte aggiornato.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) attualmente in carica, nominato in composizione Collegiale con delibera del CdA del 23 maggio 2016, all'atto del suo insediamento aveva effettuato un'analisi del Modello Organizzativo nel suo complesso, ritenendo opportuno raccomandare una completa revisione del documento, al fine di recepire la nuova configurazione dell'assetto organizzativo societario e rendere il MOG in linea con le Best Practice e le Linee Guida di Confindustria, così da identificare in maniera chiara e puntuale i processi sensibili con individuazione dei relativi *process owner* e dei reati potenzialmente commettabili, prevedere principi di controllo generali e, per ciascun processo sensibile, stabilire i protocolli di controllo specifici con riferimento alle procedure in vigore presso la Società, con l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati a rischio individuati, tenendo peraltro conto delle caratteristiche inerenti il controllo pubblico della Società e della conseguente correlazione tra il Modello Organizzativo e il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.

In data 29 novembre 2018, con verbale n.16/18, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il nuovo Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n.231/2001 di Acquedotto Pugliese S.p.A.

Nel MOG si è tenuto conto delle numerose importanti novità normative intervenute nel corso del 2017 (il d.lgs. del 15 marzo 2017, n.38, relativo alla lotta contro la corruzione nel settore



privato; la legge regionale del 24 luglio 2017, n.30, recante “*Disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici*”; la legge di riforma del Codice Antimafia del 17 ottobre 2017, n. 161, che ha ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con il reato di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato e il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato; la legge 20 novembre 2017, n. 167, c.d. “*Legge Europea 2017*”, che prevede che al d.lgs. n.231/2001, dopo l’art. 25 duodecies venga inserito l’art. 25 terdecies in materia di reati inerenti il razzismo e la xenofobia; la legge del 30 novembre 2017, n.179, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”).

Quanto alle misure anticorruzione, AQP S.p.A. ha adottato dal 2015 il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), aggiornato di anno in anno, che integra, senza sovrapporsi, il Modello 231, in un sistema a rete che consente di presidiare il rischio connesso a tutte le fattispecie di corruzione (sia dal lato attivo che passivo), estendendo il raggio di azione anche a fenomeni di c.d. *maladministration*.

In occasione della revisione del MOG, dando seguito alla volontà del legislatore, si è proceduto a rafforzare la visione sinergica del sistema di presidio dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli di cui alla legge n. 190 del 2012 e a consolidare il coordinamento tra Organismo di Vigilanza, RPCT e Direzione Sistemi di Controllo, in un’utile logica di efficacia delle azioni di presidio e di controllo, nonché di semplificazione.

1.2 Attività di pubblico interesse

Nozione rilevante per comprendere le modalità e i limiti di applicazione del d.lgs. n.33/2013 è la definizione di attività di pubblico interesse, rilevante anche laddove soggetti in controllo pubblico svolgano solo parzialmente attività di pubblico interesse.

Si ritiene, pertanto, utile in questa sede riportare i contenuti delle Linee Guida ANAC n. 1134/2017 che sul punto così si esprimono: “*Sotto il profilo oggettivo, (cfr. art. 2-bis, co. 3) [...]*

a) le attività di esercizio di funzioni amministrative. [...]

b) le attività di servizio pubblico. Tali attività comprendono tanto i servizi di interesse generale quanto i servizi di interesse economico generale. I servizi sono resi dall’ente privato ai cittadini, sulla base di un affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte dell’amministrazione. Restano escluse le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica (ad esempio la attività svolte in virtù di autorizzazioni) o di finanziamento parziale (contributi pubblici). Per queste attività escluse, la pubblicità è assicurata dagli obblighi che il d.lgs. 33/2013 prevede in capo alle pubbliche amministrazioni.

c) Le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell’amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. [...] Restano escluse, pertanto, le attività dello stesso tipo rese a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni sulla base di contratti meramente privatistici (nel mercato), nonché le attività strumentali interne, cioè le attività dello stesso tipo svolte a favore dello stesso ente privato e dirette a consentirne il funzionamento.

Le attività così individuate, sia pure a titolo esemplificativo, sono attività riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte



organizzativo-gestionali. Ne deriva che sono certamente di pubblico interesse le attività così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società, nonché quelle demandate in virtù del contratto di servizio ovvero affidate direttamente dalla legge.

Ai fini della migliore precisazione della nozione, può essere utile fare riferimento, sempre in via soltanto esemplificativa, alla elencazione delle attività che consentono alle pubbliche amministrazioni di mantenere o acquistare partecipazioni societarie contenuta all'art.4 del d. lgs. 175/2016".

1.3 Acquedotto Pugliese S.p.A.

Acquedotto Pugliese S.p.A. (d'ora innanzi anche "**AQP** o la **Società**"), partecipata al 100% dalla Regione Puglia, titolare ex d.lgs. n.141/1999 della concessione per il Servizio Idrico Integrato (di seguito **S.I.I.**) sino al 31 dicembre 2018, è affidataria della gestione del servizio nei comuni della Puglia e in alcuni comuni della Campania in forza della Convenzione stipulata nel 2002 con l'ATO unico Puglia. La legge n.205/2017 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, con il comma 906 dell'art.1, ha **prorogato al 31 dicembre 2021 il termine dell'affidamento della gestione dei servizi idrici ad AQP.**

L'art. 21 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha assegnato le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico che le esercita con i medesimi poteri ad essa attribuiti dalla Legge 14 novembre 1995 n. 481 recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Si precisa che a far data dal 1° gennaio 2018 la denominazione «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» (**AEEGSI**) è stata sostituita dalla denominazione «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (**ARERA**), ex legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 528.

AQP agisce, quindi, in un contesto fortemente regolamentato che fa sì che il proprio raggio di azione sia rivolto quasi esclusivamente al perseguimento del "pubblico interesse".

Nell'espletamento delle attività di pubblico interesse, gli amministratori, i dirigenti e dipendenti della Società sono qualificati come "Incaricati di pubblico servizio" nella nozione che ne dà l'art. 358 del c.p.: "*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

1.4 Attività di internazionalizzazione di AQP

Non rientrano invece nelle attribuzioni proprie di gestore del servizio pubblico di AQP (Gestione del Servizio Idrico Integrato) e, quindi, nella sfera del pubblico interesse, le attività di internazionalizzazione che la Società aveva avviato all'inizio del 2015 mettendo in campo una serie di iniziative, tra cui anche la stipula di protocolli d'intesa, volte a sondare le potenzialità



che possono essere espresse in paesi terzi, soprattutto nell'Area Balcanica (Albania, Bulgaria, in primis) in fase di pre-adesione alla Comunità Europea.

L'approccio ai mercati internazionali si è sviluppato su due diverse linee di azione:

- accreditamento di AQP quale uno tra i principali soggetti istituzionali del mondo nella gestione, progettazione e realizzazione di opere del servizio idrico e fognario;
- disponibilità a considerare eventuali proposte di partecipazione a gare internazionali formulate da Aziende locali a condizione che le stesse prestino ad AQP una controgaranzia integrale del rischio.

Peraltro, a conferma di quanto sopra, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida 2015, le attività di internazionalizzazione all'interno della Società venivano distinte dalla gestione del S.I.I. sia sotto il profilo dell'organizzazione (è stata individuata un'area specifica), nelle modalità di gestione (individuando distinte regole applicate nello svolgimento delle attività in parola) che, infine, nella gestione contabile (dando distinta rilevanza alle risorse impiegate, ai costi e ai risultati secondo il metodo dell' "unbundling").

Al riguardo, è opportuno precisare che in considerazione di quanto previsto dal d. lgs. n.175/2016, e s.m.i., Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che consente lo svolgimento di attività al di fuori del SII e sinergiche con lo stesso nella misura massima del 20%, e dell'incertezza sugli scenari prospettici di AQP, già dal 2017 si è ritenuto di dare priorità agli eventuali interventi di AQP all'estero, sulla base dell'effettiva conoscenza dei vari territori target, preferibilmente in linea con le indicazioni ed i rapporti istituzionali dell'azionista e per attività con ricadute positive sul core business di AQP in Italia.

Con l'OdS n.228 dell'8 settembre 2017 è stata istituita l'UO Ricerca e Sviluppo (RISAM) che non ha, però, specifiche competenze in materia di progetti internazionali, pur dovendo assicurare ad AQP la ricerca e lo studio in materia di tecnologie e aree di sviluppo, fornendo soluzioni e proposte, anche avvalendosi di partner esterni (Università, Centri di ricerca, ecc.).

Attualmente, le attività a carattere internazionale sono principalmente orientate alla partecipazione in progetti di ricerca e sviluppo nei settori di interesse del SII finanziati nei seguenti ambiti:

- Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A Grecia – Italia 2014-2020;
- Programma Horizon 2020.

Si sono perseguite, inoltre, ulteriori attività in diversi paesi. Le attività più promettenti per AQP sono relative al Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA "Italia, Albania, Montenegro" 2014/2020, finalizzato alla salvaguardia delle risorse idriche per cui AQP è inserito come Partner della Regione Puglia per la Task "Water Resources." In particolare AQP provvederà alle attività di knowledge sharing sui temi della gestione ottimizzata della risorsa idrica e del monitoraggio della qualità dell'acqua.

1.5 ASECO S.p.A.

In riferimento alla **controllata ASECO S.p.A.**, secondo le indicazioni contenute nella Determinazione ANAC n.8/2015 e successivamente recepite nel PTPC 2016-2018, in passato è



stato ritenuto sufficiente assicurare gli obblighi di trasparenza attraverso il sito istituzionale della controllante e ricondurre l'analisi dei processi a rischio e le misure atte a prevenirli e/o mitigarne la portata nell'ambito del PTPC della controllante AQP, affidando al R.P.C. di Acquedotto Pugliese il compito di vigilare sull'attuazione delle previste misure e nominando quale referente interno della controllata l'Amministratore Unico p.t. della stessa. Tale scelta è stata motivata dal fatto che ASECO S.p.A., pur essendo una società a totale partecipazione e controllo di AQP, svolge attività estranee alla gestione del S.I.I, non qualificabili di pubblico interesse, ed opera in regime concorrenziale di mercato con finalità di lucro, nonché dal fatto che ASECO S.p.A. non è qualificabile come ente di diritto privato in controllo pubblico in quanto non soggetta ad un controllo ex art. 2359 c.c. da parte di un'amministrazione pubblica, né lo statuto della stessa riserva a pubbliche amministrazioni poteri di nomina degli amministratori o di componenti di organi. Inoltre, la gran parte delle attività sensibili sotto il profilo del rischio corruttivo (acquisti, gestione del personale, e gestione contabile) vengono svolte con il supporto di funzioni aziendali interne ad AQP in forza di apposito contratto di service che disciplina i relativi processi. Il PTPCT 2017-2019 si è posto in continuità con il precedente.

Nel corso del 2017-2018 si sono verificati i seguenti fatti nuovi.

- Con la DGR n. 1473 del 25 settembre 2017, la Regione Puglia ha aggiornato il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni ex art.24 del d. lgs. n.175/2016, e s.m.i., escludendo la dismissione della partecipazione indiretta in ASECO S.p.A. con la seguente motivazione: *“Le attività svolte integrano quelle di cui all'art. 4 TUSP (Testo Unico Società Pubbliche), facenti capo alla capogruppo Acquedotto Pugliese S.p.A. - NOTE: La Società svolge un'attività che permette di conseguire notevoli economie di scala e grossi recuperi di efficienza sulla gestione del servizio idrico integrato da parte della controllante Acquedotto Pugliese S.p.A., come pure espressamente previsto dall'art. 16, comma 3, del TUSP”*.

- La Delibera ANAC n. 1134/2017 per le società indirettamente controllate ha previsto:

“In caso di società indirettamente controllate, la capogruppo assicura che le stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione ex lege n.190/2012 in coerenza con quelle della capogruppo. Laddove nell'ambito del gruppo vi siano società di ridotte dimensioni, in particolare che svolgono attività strumentali, la società capogruppo con delibera motivata in base a ragioni oggettive, può introdurre le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 relative alle predette società nel proprio “modello 231”. In tal caso, il RPCT della capogruppo è responsabile dell'attuazione delle misure anche all'interno delle società di ridotte dimensioni. Ciascuna società deve, però, nominare all'interno della propria organizzazione un referente del RPCT della capogruppo.”

- Con Ordinanza n.1 del 22 dicembre 2017, il Presidente della Giunta della Regione Puglia, al fine di superare con estrema urgenza le attuali criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti nell'ambito della Provincia di Foggia, ha ordinato ad ASECO, unico soggetto pubblico gestore di impianti di trattamento rifiuti dichiaratosi disponibile, di provvedere, per un periodo di sei mesi, alla gestione della sezione di trattamento meccanico-biologico dell'impianto complesso di Cerignola (FG) di proprietà del Consorzio Bacino FG4 1. Allo scadere del termine, con Ordinanza Presidenziale n.2 del 3 agosto 2018, è stato disposto un ulteriore periodo di gestione per 45 giorni, durante il quale provvedere alla definizione dei rapporti in via privatistica tra SIA FG 4- Consorzio Bacino FG4 e ASECO. Attualmente ASECO S.p.A. ha dismesso la gestione.



Pertanto, considerato che:

- ASECO S.p.A. è una società di ridotte dimensioni acquisita da AQP per attività strumentali rispetto alla controllante (completare il ciclo di smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione);
- la gran parte delle attività sensibili sotto il profilo del rischio corruttivo (acquisti, gestione del personale, e gestione contabile) viene svolta con il supporto di funzioni aziendali interne ad AQP in forza di apposito contratto di service;
- le misure anticorruptive del PTPCT di AQP sono indirettamente previste anche a presidio delle aree a rischio della controllata;
- nel PTPCT 2018-2020 e nel presente Piano sono state previste ulteriori misure anticorruzione per processi specifici della controllata ASECO;
- ad oggi ASECO, in via precauzionale, non tratta i fanghi di depurazione di AQP ai fini della produzione di compost, per effetto del Decreto di Sequestro Preventivo emesso in data 12 marzo 2015 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, nell'ambito del Procedimento penale n.6836/12 R.G.N.R. (sequestro, all'interno della sede della Società ASECO, di ammendante compostato misto per una quantità stimata di circa 1.000,00 mc); il processo è in fase dibattimentale;

tanto premesso, si è ritenuto già con il PTPCT 2018-2020 di confermare la precedente scelta di predisporre un Piano Anticorruzione unico per il gruppo, come necessaria conseguenza di un'unica programmazione delle misure ex legge n.190/2012, fermo restando che ASECO S.p.A ha un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n.231/2001 e un distinto Organismo di Vigilanza, collegiale e composto da soli componenti esterni.

Il RPCT di AQP ha la responsabilità dell'attuazione delle misure, mentre l'Amministratore Unico è RAT (Referente Anticorruzione e Trasparenza) della Società controllata.

In riferimento agli adempimenti di trasparenza propri della Società ASECO nel corso del 2018 è stata implementata la sezione "Società Trasparente" nel sito web della controllata e l'Amministratore Unico di ASECO, con OdS n.1/2018 del 20 aprile 2018, ha individuato il Responsabile della pubblicazione dei dati per la Società.

In considerazione del contratto di service in essere tra AQP ed ASECO, i Dirigenti/Responsabili della Trasparenza di AQP cui afferiscono le attività in service sono tenuti a trasmettere documenti, dati e informazioni nel rispetto degli obblighi di cui al d.lgs. n.33/2013 al Responsabile della pubblicazione dei dati di ASECO per le necessarie pubblicazioni. Restano in capo ad ASECO le pubblicazioni relative alle attività non rientranti nel contratto di service.

Come confermato dalle Linee Guida n.1134/2017, gli obblighi di trasparenza afferiscono alle attività di pubblico interesse svolte da ASECO, quanto alle attività commerciali in regime concorrenziale di mercato e non qualificabili di pubblico interesse sussistono solo obblighi di trasparenza sull'organizzazione. A tal fine è necessario che ASECO, d'intesa con AQP, distingua le attività di pubblico interesse dalle attività commerciali sotto i profili dell'organizzazione, delle modalità di gestione, della gestione contabile.



1.6 La normativa anticorruzione

Per le finalità di contrasto alla corruzione assume un fondamentale rilievo il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito **PNA**), atto di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico che adottano i PTPCT ovvero obbligati ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali di prevenzione alla corruzione, ex art. 1, comma 2 bis, della legge n.190/2012.

Si sono succeduti:

- delibera 11 settembre 2013 n. 72, PNA approvato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ("**CIVIT**" ora sostituita dall'ANAC);
- determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, aggiornamento 2015 al PNA;
- delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, PNA 2016;
- delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, aggiornamento 2017 al PNA;
- delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2017, aggiornamento 2018 al PNA.

Di particolare importanza ai fini dell'anticorruzione è stato il PNA 2016 che recepisce, dandone in molti casi attuazione, le rilevanti modifiche legislative intervenute con i c.d. decreti "Madia", attuativi della legge n. 124/2015, e con il decreto n. 50 del 2016 c.d. "Codice degli appalti".

Le amministrazioni tutte (ivi comprese le società private in controllo pubblico) sono tenute allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa ed organizzativa nella quale si svolgono attività di pubblico interesse esposte a rischio corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione, contemperando l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa.

Il PNA prevede che il PTPCT si coordini con tutti gli altri strumenti di programmazione, per es. modello 231 e sistema premiale legato alla misurazione e valutazione degli obiettivi assegnati presenti nella Società che devono tenere conto fra l'altro del rischio di fenomeni corruttivi (par. 3.1.1 del P.N.A.).

Il PTPCT deve essere strutturato secondo i seguenti contenuti minimi:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, valutate in relazione al contesto interno ed esterno, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree maggior rischio di corruzione;
- previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- previsione dell'adozione di un Codice etico e di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- regolazione di procedure per l'aggiornamento;



- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I fenomeni corruttivi oggetto delle misure preventive e di contrasto contenute nella legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi (d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*; d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”*; d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 65”*) non fanno esclusivo riferimento alla nozione di corruzione contenuta nel codice penale, ma si riferiscono ad un’accezione di fattispecie assai più ampie.

In tal senso, la nozione di corruzione assunta dalle norme del “pacchetto” anticorruzione, sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La nozione di corruzione testè descritta è stata ribadita anche nell’aggiornamento 2015 del PNA che contiene l’espressa indicazione ad *“avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”*.

Gli obiettivi perseguiti dal legislatore sono, dunque, tesi a:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La legge n. 190/2012 ha posto in evidenza la necessità di elaborare e implementare una politica di contrasto del fenomeno della corruzione che tenga conto dei caratteri di diffusività e sistematicità dallo stesso assunto. Una politica di contrasto affidata ad un organico ed integrato ventaglio di misure di tipo non solo penale-repressivo ma soprattutto di tipo extra-penale, destinate a svolgere una funzione di prevenzione, operando sul versante prevalentemente amministrativo. Tali misure sono destinate a incidere sulle occasioni della corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione.

Con la legge n. 190/2012 è stato introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, un sistema teso a costruire un meccanismo di prevenzione della corruzione il cui aspetto peculiare consiste *“nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della*



corruzione. Peculiarità di tale progetto si ritrova nella volontà di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli”.

A livello nazionale, l’art. 19 del d.l. 90/2014, conv. in legge n.114/2014 ha trasferito interamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

A livello decentrato, poi, ciascun ente elabora un Piano che, ai sensi della legge n.190/2012, art. 1 comma 7, e sulla base delle indicazioni fornite dal PNA 2016, deve comprendere anche il Programma triennale per la trasparenza, che ne diventa così parte integrante, sezione dedicata all’implementazione ed all’applicazione della misura afferente la trasparenza e che deve contenere misure organizzative che consentano l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza.

Alla luce delle modifiche intervenute con il PNA 2016, ciascuna amministrazione o soggetto di cui all’art. 2 bis, comma 2, del d. lgs. n.33/2013, e s.m.i., individua un unico soggetto che svolge le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito **RPCT**) al quale l’Organo di vertice garantisce l’effettiva e piena autonomia e indipendenza, anche disponendo modifiche organizzative per assicurargli funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico (ruolo e poteri del RPCT saranno approfonditi in una successiva parte del presente Piano).

Le modifiche legislative prevedono anche maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e quelle degli altri organismi di controllo tra cui l’Organismo di Vigilanza (in seguito OdV) a cui il RPCT trasmetterà anche la relazione annuale nell’ottica di una maggiore sinergia tra le funzioni di controllo.

Inoltre, la visione sinergica del sistema di presidio dei rischi rende necessario che il RPCT elabori *“in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza”* le misure di prevenzione della corruzione, successivamente adottate dal Consiglio di Amministrazione. Tale attività di elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei alla Società (art. 1, comma 8, legge n. 190/2012) (cfr. delibera n.1134/2017).

Pertanto, il PTPCT rappresenta il documento fondamentale della Società nella definizione della strategia di prevenzione al suo interno. Esso è un documento di natura programmatica che riporta tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle individuate sulla base delle caratteristiche proprie della Società.

In particolare, il PTPCT rappresenta lo strumento attraverso il quale la Società in controllo pubblico sistematizza le proprie attività al fine di formulare una strategia di prevenzione del fenomeno. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo.

La legge ha attribuito all’ANAC compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Società in controllo pubblico, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa.



1.7 Il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza di AQP

AQP, società per azioni partecipata al 100% dalla Regione Puglia quale soggetto privato in controllo pubblico è, pertanto, soggetto all'applicazione della legge anticorruzione fermo restando che, sin dall'11 dicembre 2007, ha adottato con Delibera n.12 dell'Amministratore Unico, un Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.lgs. n.231/01 (di seguito "Modello 231" o MOG). Il PTPCT, come detto, è adottato ai sensi della legge n. 190 del 2012 ed in conformità alle indicazioni contenute nel PNA approvato con Delibera della CIVIT (ora ANAC) n.72/2013, nonché ai successivi aggiornamenti dello stesso intervenuti con la determinazione ANAC n.12/2015, n.831/2016, n.1208/2017 e per n.1074/2018.

Il presente PTPCT è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei componenti del Team dei referenti/responsabili e/o da ulteriori qualificati soggetti da questi ultimi indicati come meglio si specificherà nel seguito per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

L'individuazione delle misure di prevenzione comporta un'attività di autoanalisi organizzativa che deve tendere a conciliarsi con l'insieme delle azioni di miglioramento delle *performances* collegate a finalità tipiche dell'azione aziendale (efficienza, efficacia, economicità, sviluppo di competenze ecc.). A tal fine bisogna precisare che a seguito delle modifiche intervenute alla legge n.190 del 2012 e al d. lgs. n. 33/2013 ad opera del d. lgs. n.97/2016, è fatto obbligo alle società di prevedere tra gli obiettivi strategici anche quelli volti a contrastare la corruzione. L'Organo di indirizzo della società deve prevedere detti obiettivi in una logica di partecipazione attiva e di responsabilizzazione nel compito di effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione.

La mancanza di tali obiettivi può fare incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 19, comma 5, lett. b) del d.l. n.90/2014, convertito in legge n.114/2014. Pertanto AQP considera fondamentale prevedere nel proprio sistema di premialità legato al raggiungimento degli obiettivi organizzativi e individuali assegnati ai dirigenti anche l'attuazione delle misure definite nel PTPCT, come meglio specificato al paragrafo 17 del presente documento.

Gli organi di indirizzo hanno anche l'onere di introdurre modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri nello svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività. Al riguardo gli organi di indirizzo ricevono la relazione annuale del RPCT e l'ANAC nella sua funzione di vigilanza può direttamente coinvolgere gli organi di indirizzo per chiedere informazioni in merito.

Il presente Piano di prevenzione della corruzione, deve essere trasmesso all'amministrazione pubblica vigilante, la Regione Puglia, ed essere pubblicato sul sito istituzionale.

Resta inteso che nella fase di predisposizione del Piano si è tenuto in debito conto del Modello 231 e di tutte le misure di mitigazione del rischio della corruzione in esso previste che devono intendersi integrative del suddetto Piano. A tal fine si rinvia al Modello 231 di AQP pubblicato sul sito internet della Società al seguente indirizzo:

<http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/Disposizioni%20generali/D.%20Lgs.%20231%20ed%20Etica%20aziendale>



2. Contenuto e finalità del Piano

Il Piano è un documento di natura programmatica e si articola come segue:

- **SOGGETTI:** vengono indicati i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le responsabilità (RPCT, organi di indirizzo, dirigenti/responsabili e dipendenti tutti che operano nelle aree di rischio);
- **AREE DI RISCHIO:** frutto della valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree generali e delle aree di rischio specifiche (art. 1, comma 16, l. n. 190 del 2012);
- **MISURE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI:** sono le misure previste obbligatoriamente dalla l. n. 190/12, dalle altre prescrizioni di legge, dal P.N.A e dai suoi aggiornamenti, e quelle ulteriori ossia facoltative, con indicazione della tempistica e del collegamento con l'ambito "soggetti" in relazione all'imputazione di compiti e di responsabilità;
- **TEMPI E MODALITÀ DEL MONITORAGGIO:** sono indicati i tempi e le modalità di valutazione e controllo dell'efficacia del P.T.P.C. adottato e gli interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto;
- **COORDINAMENTO CON IL PIANO DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI:** gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel P.T.P.C. devono essere correlati al Piano di assegnazione degli obiettivi dei dirigenti.


Il Piano, contiene una sezione dedicata alla Trasparenza e relativa Tabella con l'elenco degli obblighi di pubblicazione, allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente documento (**Allegato 2**).

2.1 Il RPCT e la struttura organizzativa di supporto

Sin dal 2013, con delibera n. 18 del 4 dicembre 2013, l'Amministratore Unico di AQP ha nominato RPC e RT, avv. Giorgio Martellino che ha elaborato uno schema degli adempimenti per essere conformi e alla disciplina anticorruzione e dare avvio all'esecuzione delle attività necessarie.

In data 23 maggio 2016, con delibera n. 9 del Consiglio di Amministrazione ha nominato in sostituzione del dimissionario Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'avv. Raffaella Maria Candela, in qualità di RPCT.


L'OdS n. 228 dell'8 settembre 2017 definiva per la Compliance (il RPCT è responsabile dell'UO Compliance) la seguente struttura organizzativa:



Si era inteso così definire due distinte aree di responsabilità, concentrando in un'Area tutte le attività afferenti l'applicazione delle "norme", che sempre di più presentano ambiti di sovrapposizione (231 e anticorruzione) o di potenziale conflitto (trasparenza e privacy), e nell'altra Area le attività afferenti l'analisi e la gestione dei rischi.

Questa struttura ha subito un ulteriore importante cambiamento in data 18 maggio 2018 (OdS n.234) alla luce della sopravvenuta incompatibilità tra RPCT e componente dell'ODV (Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017), e della necessità di procedere alla nomina del Responsabile Protezione Dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, a far data dal 25 maggio 2018.

Di seguito la nuova struttura organizzativa:



Con lo stesso OdS n. 234/2018 è stata modificata la struttura organizzativa della Direzione Sistemi di Controllo, il cui responsabile è stato altresì nominato Responsabile dei dati personali (RPD o DPO) a far data dal 17 maggio 2018, nonché componente interno dell'Organismo di Vigilanza, a far data dal 1° giugno 2018 (in sostituzione della RPCT).

Le UO della Direzione Sistemi di Controllo sono: l'UO Internal Audit, l'UO Process Improvement & Risk Management e l'UO Privacy e D.Lgs. 231.

Si evidenzia che, al fine di avere una visione unica aziendale, la Direzione Sistemi di Controllo ha inteso condividere con la funzione di Compliance un percorso comune al fine di adottare un sistema di rilevazione univoco per i rischi aziendali e non più esperienze diversificate tra loro e scollegate. La condivisione della Mappa dei Rischi, della metodologia di Risk Management e del



modello di Risk Assessment non può che portare efficienza nei processi di rilevazione ed analisi e costituisce oggi il lavoro posto a base del presente Piano.

Al fine di garantire la formazione continua in materia di anticorruzione, il RPCT ha preso parte, unitamente o disgiuntamente, all'unità assegnata alla struttura di supporto, ad una serie di eventi formativi in materia come da elenco seguente:

- ✓ 19 febbraio 2018 Corso di formazione *“Linee Guida ANAC in Materia di Anticorruzione, Trasparenza e D. Lgs 231 - Modello Gruppo AQP”*, svoltosi in Bari – AQP Water Academy – dedicato al personale aziendale;
- ✓ 24 maggio 2018, partecipazione RPCT al 4° incontro Nazionale con i Responsabili di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza organizzato da ANAC;
- ✓ 29 giugno 2018, Network dei Responsabili dell'anticorruzione e della Trasparenza, organizzato da Regione Puglia sul tema: *“Misure organizzative di prevenzione della corruzione, adempimenti di cui all'art.53, comma 16-ter del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» - Attività formative – Monitoraggio PTPCT – Raccordo sistemi di controllo interni”*;
- ✓ 14 settembre 2018, partecipazione alla Giornata della Trasparenza della Regione Puglia sul tema *“La trasparenza e la performance nel rapporto tra Pubblica Amministrazione e Stakeholders. Il ruolo delle leggi regionali sulla partecipazione e sull'attività di lobbying”*;
- ✓ 18 settembre 2018, partecipazione al corso *“Anticorruzione: Nuovo PNA e Linee guida ANAC”*, organizzato da OPERA Organizzazione per le Amministrazioni;
- ✓ 25 ottobre 2018, partecipazione al Convegno *“La funzione Compliance”*, organizzato da OPTIME Formazione Studi e Ricerche;
- ✓ 30 ottobre 2018, partecipazione al Seminario organizzato dalla Regione Puglia sul tema *“Codice di comportamento dei dipendenti: Conflitto di interessi, incompatibilità e pantouflage”*;
- ✓ 6 novembre 2018, partecipazione alla Giornata della Trasparenza della Camera di Commercio di Bari sul tema *“Percorso condiviso in materia di prevenzione della corruzione e valorizzazione della trasparenza, dell'innovazione e dei servizi all'utenza”*;
- ✓ 25 ottobre 2018, partecipazione al convegno sul tema: *“Lobby e Whistleblowing”*, organizzato dall'Associazione Italiana per la Direzione del Personale (AIDP).

3. Brevi cenni storici ed organizzativi di AQP

3.1 Brevi cenni storici

Acquedotto Pugliese S.p.A. nasce dalla trasformazione in società per azioni dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAP), come previsto dal Decreto Legislativo n. 141 del 11 maggio 1999.

E' la più grande realtà del servizio idrico integrato in Italia, provvede alla gestione del servizio idrico integrato nell'ATO Unico Puglia ai sensi della Convenzione di affidamento della gestione



sottoscritta nel 2002, gestisce altresì, il servizio idrico in alcuni Comuni della Campania ricadenti nell'ATO 1 Campania Calore Irpino ed assicura l'approvvigionamento di risorsa idrica in subdistribuzione ad Acquedotto Lucano SpA, gestore del servizio idrico integrato nell'ATO Unico Basilicata.

Con il passaggio delle azioni nel gennaio 2002 dal Governo alla Regione Puglia e Basilicata, e con successiva cessione da parte di quest'ultima delle proprie quote, la Regione Puglia diviene nel 2011 unico proprietario della Società.

Il Gruppo AQP è attualmente costituito dalle società Acquedotto Pugliese Spa ed Aseco Spa (controllata al 100% da Acquedotto Pugliese SpA).

L'attuale assetto di AQP è regolato dallo Statuto della società da ultimo approvato dall'assemblea straordinaria dell'8 marzo 2018.

Per previsione statutaria, AQP è gestita o da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico. Con delibera assembleare del 29 dicembre 2015, il socio pubblico unico azionista Regione Puglia ha determinato il cambiamento della *governance* aziendale nominando un Consiglio di Amministrazione (CdA) in luogo dell'Amministratore Unico.

Altro organo statutario, oltre all'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, è il Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Ai sensi dell'art.12 della legge n.259/1958, alle riunioni del Collegio sindacale partecipa un Consigliere delegato al controllo della Corte dei Conti.

La revisione contabile è affidata ad una società di revisione specializzata che opera in stretto raccordo con il Collegio Sindacale e predispone apposite relazioni in ordine agli schemi di bilanci.

3.2 La Governance attuale

Per avere un quadro puntuale sull'attuale Governance, è necessario dare atto della Governance che si è insediata nel 2017 e che ha subito variazioni a marzo 2018 assumendo la configurazione attuale.

Con D.G.R. dell'11 luglio 2017, n. 1133, la Giunta Regionale designava il Presidente del CdA, ing. Nicola De Sanctis, Direttore Generale, organo statutario; la nomina veniva confermata in seno all'Assemblea ordinaria dei soci del 13 luglio 2017, n. 2, ed è stata prorogata a luglio 2018.

Con D.G.R. del 28 luglio 2017, n. 1265, la Giunta Regionale designava i componenti del nuovo CdA, Nicola De Sanctis (con la carica di Presidente), Carmela Fiorella, Nicola Canonico. Precisava, inoltre, *“sul sistema delle deleghe in seno al C.d.A., formulare l'indirizzo di riservare al Consiglio di Amministrazione nella sua composizione collegiale la funzione di sovrintendere all'impostazione ed al funzionamento del sistema dei controlli interni e di gestione del rischio, compresi il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d. lgs. n.231/01, il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. n.190/2012 e del d. lgs. n.33/2013”*.

Con Deliberazione CdA del 29 luglio 2017, n.7, il CdA deliberava a maggioranza, con l'astensione del Presidente, di conferire all'ing. De Sanctis, in qualità di Presidente, oltre i poteri a lui spettanti per legge e per statuto, i poteri di ordinaria amministrazione con facoltà di sub-delega,



esclusi quelli riservati alla competenza del CdA e di conferire all'ing. De Sanctis, in qualità di Direttore Generale tutti i poteri di ordinaria amministrazione con facoltà di sub-delega, esclusi quelli riservati alla competenza del CdA. L'ing. De Sanctis, nella sua qualità di Presidente, si impegna a non svolgere funzioni gestionali sino al mantenimento dell'incarico di Direttore Generale, salvi i poteri attribuiti al Presidente dalla legge e dallo statuto. Tale delibera è stata successivamente oggetto di rettifica con Deliberazione CdA del 6 ottobre 2017, n.10: il CdA, a maggioranza, con l'astensione dell'ing. De Sanctis, superando il riferimento ai poteri di ordinaria amministrazione, attribuiva al Presidente e al Direttore Generale tutti i poteri ad eccezione delle materie riservate al Consiglio.

Il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli dal CdA n.7/17 del 29 luglio 2017, come integrata dalla successiva deliberazione n.10/2017 del 6 ottobre 2017, conferiva procura ai Direttori di prima linea.

Successivamente, a seguito della necessità di approfondimenti sul sistema di governance e di conferimento delle deleghe, nel corso del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2017, l'ing. De Sanctis rimetteva autonomamente al Consiglio i poteri a lui delegati quale Direttore Generale, limitandosi a esercitare i poteri nella funzione di Presidente, in conformità a quanto deliberato dal CdA come da verbali n.7/2017 e n.10/2017.

Con D.G.R. del 20 marzo 2018, n. 438, la Giunta Regionale, adottando una struttura collegiale del CdA di 5 membri per esigenze di adeguatezza ed efficienza organizzative e gestionali, designava i componenti del nuovo CdA, Simeone Di Cagno Abbrescia (con la carica di Presidente), Nicola De Sanctis, Carmela Fiorella, Floriana Gallucci, Luca R. Perfetti. Con verbale di CdA n.8/18 del 28 marzo 2018, all'ing. De Sanctis venivano attribuiti gli incarichi di Vice Presidente del CdA e Amministratore Delegato, con i tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione delle materie riservate al Consiglio come individuate con la D.G.R. del 28 luglio 2017, n. 1265.


L'organo amministrativo della controllata ASECO s.p.A. è costituito da un amministratore unico. L'assemblea degli azionisti del 15 giugno 2018 ha riconfermato nella carica l'avv. Maurizio Cianci, dirigente AQP.

3.3 L'assetto organizzativo di AQP

Si riporta di seguito l'attuale modello organizzativo:




ORGANIGRAMMA AQP S.p.A.
Organi Delegati



* Dipendenza funzionale dal Consiglio d'Amministrazione

ORGANIGRAMMA AQP S.p.A.
Dipendenza funzionale



4. Il processo di adozione e aggiornamento del P.T.P.C.

Il RPCT ha predisposto la bozza del testo aggiornato del PTPCT per il triennio 2019-2021 che verrà trasmesso all'Ente controllante per eventuali osservazioni, ai sensi dell'art.10 della D.G.R. n. 812 del 5 maggio 2014.

Il PTPCT verrà sottoposto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società per l'approvazione entro il 31 gennaio 2019, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Ha partecipato alle procedure istruttorie dell'aggiornamento del piano il Team dei Referenti/Responsabili della Società (RAT), composto dai dirigenti responsabili delle Direzioni/UO.

5. Indicazioni metodologiche e processo di gestione del rischio corruzione

La gestione del rischio (Risk Management) è il processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano le strategie per governarlo.

Nello specifico il Piano si concentra sul "rischio corruttivo", che si intende connesso alla possibilità che soggetti esterni o soggetti operanti all'interno della struttura di AQP agiscano attraverso comportamenti fraudolenti, pregiudicando l'attività o i risultati della Società (il rischio comprende tutte le fattispecie di illecito, inclusa la corruzione soggetta alle specifiche prescrizioni derivanti dalla normativa Anticorruzione) con conseguente esposizione dell'Azienda a contenziosi, sanzioni e danni reputazionali.

Anche per il rischio corruttivo, bisogna effettuare una fase di Analisi dei Rischi mappata sui processi aziendali (Risk Assessment), per procedere alla definizione di misure in grado di elevare i livelli di controllo e di monitoraggio delle fasi di processo, al fine di garantire l'Azienda ed il raggiungimento degli obiettivi della stessa.

Il Sistema di controllo interno si suddivide normalmente su tre livelli tra loro integrati. Ai controlli di primo livello demandati ai Responsabili dei processi, si aggiungono quelli di secondo livello effettuati dal Sistema qualità e Compliance ed infine del terzo livello della funzione Internal Audit. Controlli vengono svolti anche nell'ambito dei flussi informativi periodici da e verso l'Organismo di Vigilanza in ordine allo stato di attuazione del Modello 231. AQP ha inteso in questo modo realizzare un'azione preventiva, integrata in una sorta di sistema "a rete", atto a presidiare il rischio connesso a tutte le possibili fattispecie di corruzione (dal lato attivo e passivo) in relazione al tipo di attività svolta dalla Società ed ai processi sensibili e strumentali alla commissione dei reati.

Il PTPCT è lo strumento cui *ex lege* è demandata la gestione del rischio di corruzione.

Nell'adozione del PTPCT le fasi principali eseguite da AQP in tale attività, secondo le indicazioni dell'ANAC, sono state le seguenti:



- definizione del contesto esterno ed interno;
- definizione delle aree di rischio (generali/specifiche);
- individuazione e definizione dei processi coinvolti da rischio corruttivo;
- identificazione dei rischi;
- analisi (valutazione) dei rischi;
- ponderazione dei rischi;
- trattamento dei rischi (identificazione e programmazione delle misure di riduzione/eliminazione degli eventi a rischio corruzione).


5.1 Analisi del contesto esterno

In riferimento all'analisi del contesto socio-economico regionale in cui opera AQP, dopo un inquadramento del tema a livello nazionale con dati acquisiti da Transparency International (classifiche fondate sulla percezione della corruzione che fotografano il tasso di fiducia nei confronti delle istituzioni), e dalla Relazione annuale del 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (14 giugno 2018), si è fatto riferimento a: l'intervento del Procuratore Generale della Corte Suprema Di Cassazione nell'Assemblea generale della Corte sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2017 (26 gennaio 2018), Rapporto Legambiente Ecomafia 2018, dataware house dell'ISTAT.

“Secondo l'Indice di Percezione della Corruzione di Transparency International 2017 sembra darci una buona notizia. L'Italia infatti migliora la sua posizione in classifica, arrivando al 54° posto nel mondo su 180 Paesi analizzati, con un punteggio di 50 su 100. [...]

Anche nel continente un miglioramento c'è stato. Se infatti gli anni passati ci vedevano raschiare il fondo, galleggiando nelle ultime posizioni, l'edizione 2017 del CPI ci vede risalire fino al 25esimo posto su 31 Paesi. Ancora ben lontani – bisogna dirlo – dalle prime posizioni.

Dal 2012 ad oggi le cose sono notevolmente cambiate. Era l'anno dell'approvazione della legge anticorruzione e solo due anni dopo veniva istituita l'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'Italia in questi anni ha scalato 18 posizioni, non poche soprattutto se si pensa che il trend è in assoluta controtendenza con l'andamento registrato dalla maggior parte degli altri Paesi.



L'impegno del nostro Paese in questi ultimi anni, oltre alla legge Severino e all'istituzione dell'ANAC, ha visto l'approvazione delle nuove norme sugli appalti, l'introduzione dell'accesso civico e la recente tutela dei whistleblower.

I passi avanti negli ultimi anni sono stati tanti, eppure rimangono ancora diversi angoli bui. In primis dovremmo parlare dai finanziamenti alla politica. Se da una parte infatti abbiamo una maggiore trasparenza sul fronte dei finanziamenti ai partiti, dall'altra ci sono soggetti che vengono usati per canalizzare le risorse e che non hanno gli stessi obblighi di trasparenza e rendicontazione. Su tutti, le fondazioni e le associazioni politiche.

A breve, andremo alle urne per le prime elezioni dopo l'abolizione totale del finanziamento ai partiti. Eppure, commenta il Direttore Davide Del Monte: "Siamo chiamati a votare dei candidati di cui non possiamo conoscere i reali finanziatori e, quindi, gli interessi particolari che li sostengono"

In riferimento al whistleblower, fondamentale per contrastare la corruzione in modo tempestivo e consentire l'emersione di illeciti in tempi utili, nella Relazione annuale del 2018 l'Autorità Nazionale Anticorruzione rende noto che "dall'analisi della serie storica dei dati statistici, che inizia nell'anno 2014 fino all'anno 2017, risulta evidente la crescita delle segnalazioni whistleblowing inviate all'ANAC nel periodo considerato.

Nei mesi di febbraio e marzo 2018 sono pervenute 113 segnalazioni su piattaforma informatica, la quale garantisce, grazie ad un protocollo di crittografia, il trasferimento di dati in maniera riservata. Dal punto di vista territoriale, si rileva la maggior parte delle segnalazioni provengono dal nord e dal sud Italia.



Relativamente all'organismo nel quale si è verificata la condotta segnalata, si precisa che la maggior parte delle denunce pervenute nei mesi di febbraio e marzo 2018 riguardano enti territoriali, seguiti da istituti scolastici ed accademici, ASL e AO.

Tale prevalenza è suggestiva, tanto di una maggiore incidenza di fenomeni corruttivi nei settori già segnalati dall'Autorità quanto di una maggiore audacia da parte dei dipendenti nel contribuire alla loro emersione.

Il settore privato destinatario della legge risente ancora di una certa reticenza e ciò sia per la presenza di un minore assetto di tutele per il denunciante che sia un dipendente privato sia perché nel settore privato i processi decisionali da attivare sono di difficile individuazione e sia perché il dipendente privato ha una minore consapevolezza circa la propria legittimazione ad agire. [...]

Circa la tipologia delle condotte illecite censurate, sempre per il periodo febbraio-marzo 2018, possiamo osservare che la prevalenza di esse sia ascrivibile proprio all'adozione di misure discriminatorie da parte dell'amministrazione a seguito di segnalazione di illecito, con il 20,54% del totale. Seguono le segnalazioni relative a incarichi incompatibili e atti di nomina illegittimamente posti in essere (con una percentuale pari al 16,96%.) Troviamo, poi, ex aequo, con il 15,18%, le segnalazioni relative ad appalti illegittimi e corruzione e le segnalazioni riferibili a condotte di maladministration, con ricadute penali qualora si configurino fattispecie criminose quali abuso di potere. Seguono le segnalazioni relative a concorsi illegittimi, conflitti di interesse e fenomeni di mala gestio della res pubblica, la quale importa responsabilità amministrative a vario titolo, tra cui spicca quella erariale. Le fattispecie relative alla mancata attuazione della disciplina anticorruzione e all'assenza/non conformità delle procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni whistleblowing, costituiscono, rispettivamente il 5,36% e il 2,68% delle condotte illecite segnalate."

Rispetto al settore degli appalti, nell'intervento del Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione nell'Assemblea Generale della Corte sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2017 - Roma, 26 gennaio 2018 – a proposito della criminalità organizzata pugliese, si legge: *"La criminalità organizzata pugliese è essenzialmente caratterizzata da strutture disomogenee, dedite localmente ai settori estorsivi, al narcotraffico e all'usura. I gruppi criminali presentano equilibri interni alquanto precari a causa dell'assenza di capi carismatici; tale circostanza determina periodicamente l'insorgere di tensioni e scontri, che si traducono spesso in episodi di sangue. Tuttavia, in alcune aree della regione (con riferimento alla "Società Foggiana", nonché ad alcune propaggini della Sacra Corona Unita nel brindisino e nel leccese), si possono individuare strutture connotate dall'esistenza di gerarchie interne e suddivisione dei ruoli, capaci di elaborare strategie comuni più qualificate e di infiltrarsi del tessuto economico-imprenditoriale, con particolare riguardo al settore degli appalti e alla gestione di servizi di sicurezza."*

Sul fronte dei reati ambientali, giova evidenziare che l'ultimo rapporto di Legambiente sulle Ecomafie (Legambiente, Ecomafia 2018 – 9 luglio 2018) ha rilevato che, nel 2017 si è registrato un boom di arresti per crimini contro l'ambiente e di inchieste sui traffici illegali di rifiuti, ma nel contempo il fatturato dell'ecomafia sale in un anno del 9,4%, a quota 14,1 miliardi.

La corruzione rimane, purtroppo, il nemico numero uno dell'ambiente e dei cittadini, tanto considerato l'alto valore economico dei progetti e l'ampio margine di discrezionalità in capo ai singoli amministratori e pubblici funzionari, humus ideale per le pratiche corruttive.



Il rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente, scendendo nel dettaglio, mette in evidenza che nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso è stato verbalizzato il 44% del totale nazionale di infrazioni. La Campania è la regione in cui si registra il maggior numero di illeciti ambientali (4.382 che rappresentano il 14,6% del totale nazionale), seguita dalla Sicilia (3.178), dalla Puglia (3.119), dalla Calabria (2.809) e dal Lazio (2.684).

Secondo i dati del Ministero della Giustizia, i procedimenti totali avviati dalle procure sono stati 614, contro i 265 dell'anno precedente. La fattispecie più applicata è stata l'inquinamento ambientale con 361 casi, poi l'omessa bonifica (81), i delitti colposi contro l'ambiente (64), il disastro ambientale (55), l'impedimento al controllo (29) e il traffico di materiale ad alta radioattività (7). Il balzo in avanti nell'applicazione della legge 68 è certificato anche considerando l'attività di tutte le forze dell'ordine, dove gli ecoreati contestati passano da 173 (anno 2016) a 303, con una impennata netta del 75%.

In crescita anche le tonnellate di rifiuti sequestrate dalle forze dell'ordine nell'ultimo anno e mezzo (1 gennaio 2017 - 31 maggio 2018) nell'ambito di 54 inchieste (in cui è stato possibile ottenere il dato, su un totale di 94) sono state più di 4,5 milioni di tonnellate. Tra le tipologie di rifiuti ci sono i fanghi industriali, le polveri di abbattimento fumi, i Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i materiali plastici, gli scarti metallici (ferrosi e non), carta e cartone.

Interessanti sono, altresì, i risultati di un'indagine sul contesto esterno condotta dalla Regione Puglia nel 2016 su alcuni *stakeholders* regionali e volta ad acquisire specifiche informazioni relative alla percezione dei principali caratteri del contesto socio-economico pugliese a vario titolo connessi, secondo le indicazioni dell'ANAC, ai fenomeni corruttivi. I quesiti hanno riguardato le dinamiche di contesto secondo tre direttrici:

- il livello di corruzione percepito in Puglia;
- la criminalità e i reati contro la Pubblica Amministrazione;
- i settori pubblici maggiormente sensibili: appalti, sanità, ambiente.

Con riferimento alla prima sezione, è emersa in generale una percezione piuttosto bassa del livello di corruzione del territorio regionale, per lo più assimilato al dato medio nazionale.

Rispetto al livello di adempimento agli obblighi previsti dalle normative in tema di trasparenza ed anticorruzione da parte delle Pubbliche Amministrazioni pugliesi, tre intervistati lo hanno definito 'in linea con la media nazionale', due 'molto elevato' e tre 'piuttosto contenuto'.

Una più elevata convergenza si è registrata nelle risposte sui settori pubblici maggiormente esposti a dinamiche corruttive, che sono stati identificati soprattutto in sanità, appalti e opere pubbliche, seguiti dal settore ambientale.

Nell'ambito della sezione su criminalità e reati contro la Pubblica Amministrazione, i crimini percepiti come maggiormente diffusi in Puglia sono furti ed estorsione, seguiti da usura, rapine, riciclaggio ed omicidi, mentre nessuno degli intervistati ha citato le violenze domestiche. Nella quasi totalità non si è registrata alcuna percezione rispetto ai reati di concussione o corruzione in Pubbliche Amministrazioni pugliesi. Con riferimento al livello di percezione relativo alle infiltrazioni criminali nelle Pubbliche amministrazioni pugliesi ed al numero di atti intimidatori nei confronti degli amministratori pubblici pugliesi, il campione di intervistati lo ha prevalentemente giudicato in linea con la media nazionale, o piuttosto contenuto.



Infine, con riferimento ai settori pubblici maggiormente sensibili, è emerso che, rispetto agli appalti, il ricorso a modalità di scelta del contraente cosiddette 'sensibili' è ritenuto in linea con la media nazionale o molto elevato.

Da ultimo, si ritiene rilevante riportare i dati sull'occupazione in Puglia relativi al II trimestre 2018: rispetto allo stesso trimestre del 2017, gli occupati crescono del +3,9% (nel semestre crescono del +0,7%); il tasso di occupazione maschile cresce e passa dal 58,5% del II trimestre 2017 al 59,8%; quello femminile cresce e passa dal 31,7% al 34,4%; quello totale cresce e passa dal 45% al 47%; il tasso di disoccupazione maschile decresce e passa dal 16,6% del II trimestre 2017 al 13,8%; quello femminile decresce e passa dal 23% al 18,8%; quello totale decresce e passa da 18,9% al 15,7% (dati ISTAT – mercato del lavoro).

Dall'analisi del contesto esterno vengono, pertanto, confermate quali aree a maggior rischio il settore dei contratti pubblici e le modalità di scelta dei contraenti, la gestione dei rifiuti, i procedimenti selettivi per l'assunzione di personale, avvalorate dalla mappatura dei rischi e sulle quali si è inteso focalizzare il presente Piano nella definizione delle misure.

Vero è che nella lotta alla corruzione si sono registrati negli ultimi anni numerosi interventi di modifica del diritto penale (e da ultimo il DDL Anticorruzione in via di recepimento nell'ordinamento), in una politica di inasprimento complessivo dell'impianto punitivo e di ampliamento della possibilità di utilizzare strumenti investigativi rispetto ai reati comuni.

Accanto alla repressione, si è imposta al centro del dibattito mondiale una prospettiva diversa di tipo preventivo (Convenzione ONU di Merida del 2003) che ha avuto in Italia attuazione reale solo a partire dal 2012, con la legge la n. 190, la cd. Severino e con i successivi decreti attuativi. Lo stesso miglioramento consistente che l'Italia ha ottenuto nella classifica di Trasparency international (ha guadagnato oltre 10 posti negli ultimi tre anni) viene ricollegato anche all'attività della prevenzione.

Risulta però altrettanto necessario attivare iniziative concrete di sensibilizzazione e formazione per intervenire sulla cultura della legalità e favorire una nuova visione dell'agire nell'interesse pubblico: *“Questo impianto di misure ha ovviamente bisogno di tempo e soprattutto ha bisogno di uno scatto culturale che una legislazione per quanto innovativa può certamente favorire ma non certo imporre. E questo scatto culturale ha bisogno anche di formazione di una nuova classe dirigente, formazione su cui come ANAC stiamo investendo moltissimo, lavorando soprattutto con le Università del Paese, convinti che solo un miglioramento complessivo culturale potrà consentire di vincere la difficile sfida dell'anticorruzione.”* (Intervento del Presidente dell'Anac Raffaele Cantone alla conferenza *“La politica criminale ed il fenomeno della corruzione”* - Universidad Austral, Buenos Aires - 13 settembre 2018).

5.2 Analisi del contesto interno - Mappatura dei processi – Identificazione delle aree di rischio

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto interno in relazione all'organizzazione e alla gestione operativa, al sistema delle responsabilità e al livello di complessità dei processi gestiti dalla Società.

Per contrastare con efficacia le fattispecie corruttive, il legislatore ha inteso dettare obblighi di adozione di misure minimali volte a prevedere e limitare i rischi corruttivi almeno in quattro macro aree di attività (aree di rischio definite “obbligatorie”), nelle quali, peraltro, devono



essere garantiti livelli minimi di garanzia di trasparenza amministrativa, come previsto dall'articolo 1, comma 16, lett. a-bis), della legge n. 190/2012, quali:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

L'ANAC nel PNA 2015 ha poi individuato aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi relative allo svolgimento di attività di:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Queste aree, insieme a quelle fin qui definite "obbligatorie" sono denominate "aree generali".

L'Autorità ha quindi raccomandato di includere nei Piani quelle ulteriori aree di rischio che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto, definite "aree di rischio specifiche".

Tanto premesso, ai fini dell'analisi del contesto interno del presente Piano, quindi della mappatura dei processi della Società, ferme restando le indicazioni di legge e dell'Autorità, si è tenuto conto di:

- l'attività di ricognizione effettuata nell'ambito del PTPC 2018/2020;
- il modello di Risk Management predisposto nel corso del 2018 dalla Direzione Sistemi di Controllo in collaborazione con la funzione di Anticorruzione e Compliance, condiviso con i Direttori/Responsabili di Funzione;
- la mappatura dei rischi per la revisione del Modello 231, condiviso con i Direttori/Responsabili di Funzione;
- gli esiti degli audit di processo effettuati dall'UO Internal Audit.

In riferimento all'area dei contratti pubblici occorre segnalare che in data 21 dicembre 2017 è stata adottata la DGR n.2259/2017, in attuazione della legge regionale del 1° agosto 2014, n. 37, che ha dettato principi generali al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici, razionalizzando i processi di approvvigionamento di beni e servizi.

L'Acquedotto Pugliese, in quanto inserita nel Sistema Integrato degli Acquisti regionale, deve strutturare i processi interni e le relative attribuzioni individuando quali debbano essere le acquisizioni di beni e servizi superiori a € 40.000, distinguendo quali continuare a gestire tramite la struttura interna e quali debbano essere trasferite alla CAT (Centrale di Committenza Regionale).



Va, inoltre, immediatamente inserita nelle procedure di gara/acquisizione di contratti da stipulare per le tipologie di affidamenti/acquisti interessati dalla DGR, e più in generale dal processo di acquisizione attraverso il Sistema Centralizzato, la clausola obbligatoria di *“recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, posto che, all'esito di apposita istruttoria tecnica risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto Aggregatore o da CONSIP.”*

Il mancato rispetto di quanto previsto, ai sensi dell'art.21 comma 6 della legge regionale n.37/2014, è *“costituisce motivo di valutazione negativa dell'operato degli organi di nomina regionale [...] ai fini della sussistenza della giusta causa di revoca dell'incarico da parte della Regione, fermi restando gli ulteriori eventuali profili di responsabilità.”*

Il processo di razionalizzazione degli acquisti, avviato con l'istituzione della CONSIP, trova oggi nuova linfa con la Centrale di Committenza Regionale, con l'obiettivo primario di conseguire maggiore efficienza tramite la realizzazione di economie di scala e con la conseguente riduzione dell'alea di rischio per AQP.

Sempre in riferimento al contesto interno, occorre anche dare evidenza dell'analisi svolta dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione, sulla base delle richieste espresse dalle UO, sulle carenze di organico.

E' stata rilevata e definita a budget 2019 l'esigenza di 100 risorse, utili sia per fronteggiare e perseguire gli obiettivi imposti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sia per sostituire alcune unità il cui rapporto di lavoro è cessato a vario titolo nell'arco del 2018, sia per conseguire i target sempre consistenti e significativi che la Società si pone, su tutti gli obiettivi sugli investimenti.

In particolare, per soddisfare le esigenze imposte da ARERA, sono stati previsti inserimenti per i seguenti processi:

1. Qualità dell'acqua erogata;
2. Perdite idriche;
3. Smaltimento fanghi in discarica.

Al fine di fornire un quadro di maggior completezza, gli inserimenti stimati a budget 2019 afferiscono in maniera preponderante profili di carattere operativo e tecnico, funzionali, per l'appunto, alla più ottimale gestione dei processi core aziendali, trattandosi prevalentemente di:

- Conduttori impianti;
- Operatori/Specialisti controllo di processo;
- Manutentori;
- Operatori ricerca perdite;
- Tecnici.

Di contro, per il 2019, sono previste 31 cessazioni.

5.2.1. La valutazione dei rischi

La mappatura dei processi aziendali del presente Piano è frutto dall'analisi prodotta dal Risk Assessment. Il Risk Assessment, inteso come processo sistematico di identificazione e



valutazione dei rischi, è avvenuto utilizzando la metodologia del Control & Risk Self Assessment (CRSA), utile ed efficiente strumento di collaborazione tra manager ed Internal Auditor nell'analisi e nella valutazione dei processi di Risk Management e controllo dell'organizzazione.

Il CRSA può essere definito come una "metodologia di autodiagnosi", caratterizzata da un'attiva partecipazione del management, che consente ai manager e ad altri soggetti operativi di un'unità organizzativa, funzione o processo, attraverso un processo strutturato e guidato, di:

- identificare gli obiettivi di business e di governo prioritari e i relativi rischi e vulnerabilità potenziali che costituiscono minacce al loro conseguimento;
- valutare i processi di controllo finalizzati a mitigarli o gestirli;
- sviluppare iniziative per ridurre i rischi che emergono nel corso dell'autodiagnosi;
- determinare il livello di accettabilità dei rischi residui ai fini del conseguimento degli obiettivi.

Al fine di avere una visione unica aziendale e adottare un sistema di rilevazione univoco per i rischi aziendali, il progetto è stato gestito dalla Direzione Sistemi di Controllo (DICAM) e dalla funzione di Anticorruzione e Compliance (COMAM).

Analogamente si è condiviso anche con l'Organizzazione (ORGRU) e Sistemi di Gestione (HSE) il ridisegno della Mappa dei Processi Aziendali, punto di partenza per l'analisi del Risk Assessment.

L'attività CRSA ha permesso alla UO Anticorruzione e Compliance e alla Direzione Sistemi di Controllo di acquisire le valutazioni dei colleghi, divenendo uno stimolo in molti casi all'autoanalisi dei singoli processi al fine di far acquisire la consapevolezza del rischio, sia di processo che corruttivo, ed i vantaggi della corretta gestione dello stesso.

Il progetto si è sviluppato da inizio luglio 2018 a fine ottobre 2018, periodo durante il quale sono stati organizzati circa 2 incontri per Direzione per un totale 30 sessioni congiunte per circa 100 h di attività. 14 le Direzioni coinvolte con 45 Direttori e Process Owner.

Sulla base della Mappa dei processi, sono stati considerati 100 processi ed individuati 162 ambiti di rischio.

I macro processi aziendali sono stati suddivisi in 3 aree:

- Strategica
- Core
- Supporto

Con la seguente identificazione dei macro processi:



Area	Processi
Strategica	Pianificazione strategica
Strategica	Sistemi di Gestione
Core	Produzione
Core	Distribuzione
Core	Energia
Core	Gestione reflui
Core	Manutenzione
Core	Infrastrutture ed investimenti
Core	Ciclo attivo
Supporto	Ciclo passivo
Supporto	Sistemi informativi
Supporto	Amministrazione e finanza
Supporto	Organizzazione e risorse umane
Supporto	Affari legali e societari
Supporto	Comunicazione

Il risk assessment o valutazione del rischio può essere definito come il processo di stima dei fattori di rischio associati a specifiche attività di una organizzazione. Comprende le attività di:

1. identificazione delle attività /processi;
2. individuazione delle minacce e dei fattori di rischio;
3. valutazione ed attribuzione del livello di rischio;
4. classificazione delle attività in base al rischio potenziale.

Lo strumento metodologico adottato per valutare il rischio è una elaborazione della matrice RACM (Risk Assessment Criteria Matrix) che permette di valutare il rischio sulle sue dimensioni principali “probabilità” e “impatto”, con una valutazione quindi di tipo qualitativo e quantitativo.



	IRRILEVANTE	MINIMO	MODERATO	ALTO	ELEVATO
QUASI CERTO					
MOLTO PROBABILE					
PROBABILE					
POCO PROBABILE					
RARO					

Il modello definito prevede pertanto una serie di elementi che concorrono alla definizione dello Scoring di valutazione del rischio, di seguito esplicitate.

Le principali categorie di rischi su cui è stata eseguita la valutazione sono:

TIPOLOGIE DI RISCHI	
Rischio Strategico	rischio derivante dal manifestarsi di eventi che possono condizionare e/o modificare in modo rilevante le strategie ed il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Possono avere origine esterna ma anche interna
Rischio Finanziario	rischio derivante dal manifestarsi di eventi che possono incidere sulla gestione economico/finanziaria dell'Azienda ed in particolare sul conto economico e sul risultato di esercizio
Rischio Legale / Compliance / Anticorruzione	rischi di conformità alla normativa vigente, regolamenti, indicazioni Authority, rischi legati ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse
Rischio Reputazionale	il rischio di perdite potenziali per un'impresa a causa di un deterioramento nella propria reputazione o affidabilità, dovuto ad una percezione negativa dell'immagine dell'impresa stessa tra clienti, controparti, azionisti e/o autorità di vigilanza
Rischio Operativo	rischio connesso alla normale operatività dei processi aziendali, che possono pregiudicare il raggiungimento di obiettivi di efficienza / efficacia, di qualità dei servizi erogati, di salvaguardia del patrimonio pubblico



5.2.2. Impatto

Impatto = livello in cui il manifestarsi del rischio potrebbe influenzare il raggiungimento delle strategie e degli obiettivi.

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
ELEVATO 5	<ul style="list-style-type: none"> - Impatto rilevante sul raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Azienda. - Influenza negativamente la gestione e l'operatività - Grave diminuzione della reputazione - Impatto significativo e duraturo sulla performance finanziaria - Grave perdita nella quota di mercato - Grave perdita di leadership in servizi economicamente validi
ALTO 4	<ul style="list-style-type: none"> - Impatto serio sulla gestione e sull'operatività - La reputazione è colpita nel breve termine - Impatto materiale sulla performance finanziaria - Grave perdita di quota di mercato - L'evento richiede attenzione da parte del senior management
MODERATO 3	<ul style="list-style-type: none"> - Impatto contenuto sul raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Azienda. - Le gestione e l'operatività possono essere influenzate - C'è un certo impatto sulla reputazione - Potenziale impatto materiale sulla performance finanziaria - Perdita della quota di mercato a breve termine - L'evento potrebbe richiedere un intervento di alto livello (Responsabili di 1° livello)
MINIMO 2	<ul style="list-style-type: none"> - Impatto minimale sugli obiettivi, ma situazioni anomale che, a giudizio del management potrebbe richiedere interventi correttivi sui controlli a presidio di tali rischi. - La gestione e l'operatività difficilmente saranno influenzate - Possibile impatto sulla reputazione - Impatto minimo sulla performance finanziaria - Le conseguenze possono essere assorbite in condizioni operative normali
IRRILEVANTE 1	<ul style="list-style-type: none"> - Non ha alcun impatto sulla gestione e sull'operatività - Nessun impatto sulla reputazione - Impatto immateriale sulla performance finanziaria - Nessun impatto sulla quota di mercato - I potenziali problemi possono essere risolti dai Responsabili di 2° livello



5.2.3. Probabilità

Probabilità = frequenza del manifestarsi del rischio (significativa è l'esperienza e la capacità di giudizio del responsabile di processo e dell'auditor).

VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'	
QUASI CERTO 5	<ul style="list-style-type: none"> - E' presumibile che l'evento si manifesti sistematicamente e ripetutamente nell'arco di un periodo definito - Più del 90% di possibilità di verificarsi nell'anno
MOLTO PROBABILE 4	<ul style="list-style-type: none"> - La probabilità di accadimento dell'evento è da considerarsi reale e con caratteristiche di sistematicità - Dal 50% al 90% di possibilità di verificarsi nell'anno
PROBABILE 3	<ul style="list-style-type: none"> - La probabilità di accadimento dell'evento è da considerarsi reale, anche se non con caratteristiche di sistematicità - 20% -50% di possibilità di verificarsi nell'anno
POCO PROBABILE 2	<ul style="list-style-type: none"> - L'evento ha qualche probabilità di manifestarsi nell'anno - 2% -20% di possibilità di verificarsi nell'anno
RARO 1	<ul style="list-style-type: none"> - La probabilità di accadimento dell'evento è da considerarsi remota - L'evento può verificarsi solo in circostanze eccezionali - Meno del 2% di possibilità di verificarsi nell'anno

La probabilità che possa verificarsi un evento rischioso può avere, inoltre, molteplici sfaccettature ed in particolare per la nostra analisi abbiamo individuato una serie di fattori qualitativi e quantitativi quali:

FATTORI PROBABILITA'	
Complessità	La complessità di un processo è legata agli step del processo ed agli attori coinvolti
Volume	La numerosità e ripetitività del processo ne influenza la probabilità
Discrezionalità	La discrezionalità del personale addetto al processo, con meno regole da rispettare può determinare un incremento delle probabilità
Modifiche organizzative	Una modifica organizzativa e del personale coinvolto può generare variazioni nei processi stabilizzati
Territorialità	La duplicazione del processo in ambiti territoriali diversi, può evidentemente influenzare il livello di probabilità



5.2.4. Risk Rating

Ad ogni rischio di impatto e relativa probabilità, è stata associata una percentuale di peso dello stesso nella determinazione del *Risk Rating*. Che verrà quindi determinato secondo le seguenti formule.

Rischio di impatto

n = Numero macro-tipologie rischio
 Valutazione impatto rischio 1,n VIR1, VIRn
 Peso impatto rischio 1,n PIR1, PIRn

Determinazione rischio impatto

$$\sum/n (VIRn * PIRn) = I \text{ Rischio Impatto}$$

Probabilità

Y = Numero probabilità
 Valutazione probabilità 1,y VP1, VPy
 Peso probabilità 1,y PP1, PPy

Determinazione probabilità

$$\sum/n (VPy * PPy) = P \text{ Probabilità}$$

Rischio Inerente


$$I * P = RI \text{ Rischio inerente}$$

Il rischio corruzione è calcolato in funzione del rischio inerente e della valutazione attribuita all'impatto in particolare per quanto concerne l'incidenza del valore "informativo" e "finanziario".


Il risk rating per l'anticorruzione e frode è rappresentato dalla tabella sotto riportata poi ricondotta ai valori ALTO, MEDIO, BASSO in modo da omogeneizzare i valori rispetto ai PTPCT precedenti:

<2	Trascurabile	}	ALTO
=>2<6	Accettabile		
=>6<15	Gestire	}	MEDIO
=>15<20	Intervenire		
>20	Evitare	}	BASSO

Al termine del percorso di autovalutazione, si è rilevato che rispetto al PTPCT 2018-2020 sono stati analizzati 114 ambiti di rischio in più presenti principalmente nelle UO tecniche, come di seguito rappresentato:




Considerando tutti e 162 gli ambiti di rischio analizzati, il livello del rischio anticorruzione e frode si distribuisce nelle 3 macro aree (core, business e di supporto) come di seguito rappresentato:







Strategico




Supporto





In una visione d'insieme:






Per macro processo, il massimo livello di rischio anticorruzione e frode si distribuisce come sotto:



Per macro processo, il livello di rischio anticorruzione e frode medio si distribuisce come sotto:





Di seguito, si riportano, in dettaglio, i 162 ambiti di rischio valutati attraverso il *Self Risk Assessment* nel corso del 2018, rapportati agli ambiti di rischio mappati nel PTPCT 2018-2020:

UO	Processo mappato nel PTPCT 2018-2020	n.	Processo mappato nel PTPCT 2019-2021	n.	Δ
Procurement	Appalti di lavori - fase di programmazione e progettazione della gara	12	Programmazione e progettazione della gara	15	+3
	Acquisti di servizi e forniture - fase di programmazione e progettazione della gara				
	Albo telematico degli operatori economici qualificati - fase di selezione del contraente		Costituzione Albo Fornitori		
	Appalti di lavori - fase di selezione del contraente		Selezione Fornitore		
	Acquisti di servizi e forniture - fase di selezione del contraente				
	Appalti di lavori - acquisti di servizi e forniture - fase di selezione del contraente		Nomina Commissione di Gara e Nuclei di Valutazione		
	Appalti di lavori - fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Verifica Requisiti ed Esclusione		
	Acquisti di servizi e forniture - fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto				
	Fase di Stipula del contratto		Stipula del Contratto		
	Stipula del Contratto		Verifica Atti Somma Urgenza		
			<i>Acquisti in somma urgenza</i>		
	Appalti di lavori - fase di esecuzione del Contratto		Autorizzazione Subappalto		
	Acquisti di servizi e forniture - fase di esecuzione del Contratto				
			<i>Schedulazione/Priorità</i>		
			<i>Approvvigionamenti</i>		
			<i>Proroga Contrattuale</i>		
	<i>Inadeguatezza delle norme aziendali</i>				
	<i>Inadeguatezza Archivio Documentale Atti di Gara</i>				
	<i>Sviluppo delle competenze in materia di Procurement</i>				
	<i>Consulenze legali</i>				



Risorse Umane	AQP Academy	6	Pianificazione della formazione	13	+7
			<i>Approvvigionamento ed erogazione corsi</i>		
	Organizzazione		Gestione inquadramenti		
			<i>Analisi processi organizzativi</i>		
	Relazioni Industriali e Sistemi di Controllo		Gestione stragiudiziale e sindacale delle vertenze del personale		
			Selezione interna		
	Selezione		<i>Selezione esterna (job description, profilo candidati e selezione candidato)</i>		
			<i>Valutazione delle prestazioni</i>		
Servizi Generali		<i>Controllo accessi aziendali</i>			
		Acquisto e gestione mezzi aziendali			
		<i>Amministrazione del personale</i>			
		Business travel			
	Welfare e Relazioni con il personale		<i>welfare</i>		
Best Practice e HSE	Sistemi di Gestione aziendale	1	<i>Sistemi di gestione</i>	5	+4
			Salute e sicurezza		
			<i>Certificazione</i>		
			<i>Gestione Cantieri</i>		
			<i>Redazione Bilancio di Sostenibilità</i>		
Commerciale	Controllo e Consumi	5	Verifica misuratori	12	+7
	Coordinamento canali commerciali		Monitoraggio Gestione Clienti		
	Letturazione e Fatturazione		Servizio rilevazione letture consumi		
			<i>Fatturazione consumi</i>		
	Back office		Correzione fatture e ricalcoli		
	Recupero crediti		Gestione del Credito		
			<i>Presidio front office e contact center</i>		
			<i>Anomalie in fase di rilevazione delle letture e/o di verifica</i>		
			<i>Acquisizione contratti</i>		
			<i>Forniture Occasionali</i>		
	<i>Inadeguatezza delle norme aziendali</i>				
	<i>Disallineamento fra le deliberazioni ARERA e le soluzioni tecnologiche di CRM e SAP</i>				



Approvvigionamento Idrico	Grandi vettori e serbatoi	Proposta investimenti strutturali	28 +26
	Potabilizzazione e clorazione	Manutenzione macchine	
		Riorganizzazione delle attività di manutenzione elettromeccanica	
		Misure correttive attuazione investimenti	
		Inadeguatezza delle norme aziendali	
		Tempi di emissione OdA per approvvigionamento reattivi e servizio smaltimento fanghi	
		Relazioni con gestori acqua grezza	
		Monitoraggio Autorizzazioni	
		Formazione e Sicurezza	
		Elaborazione atti tecnici di gara per forniture di reagenti e servizi	
		Attività di manutenzione e sviluppo della protezione catodica	
		Attività di manutenzione e sviluppo del telecontrollo per quel che riguarda il campo	
		Prelievo dalle sorgenti Campane	
		Approvvigionamento dall'invaso del Sinni	
		Approvvigionamento dall'invaso del Pertusillo	
		Approvvigionamento dall'invaso del Fortore	
		Approvvigionamento attraverso il vettore Ofanto	
		Approvvigionamento attraverso il vettore Canale Principale	
		Approvvigionamento attraverso il vettore Galleria di Valico	
		Funzionamento dell'ISI di Parco del Marchese	
		Carenza organizzativa - Mancanza di una unità operativa "Geologia"	
		Vetustà delle opere	
		Monitoraggio frane e dissesti: strumenti ed organizzazione	
		Piano di Emergenza Idrica	
		Perdite e Bilanci Idrici di Tratta	
		Attività di vigilanza e di controllo sui vettori primari, riscontro di atti vandalici, guasti o malfunzionamenti e manutenzione	
	Manutenzione ordinaria dei serbatoi di linea manutenzione delle infrastrutture e lavaggio delle vasche		
	Monitoraggio flusso e Control Room		



Comunicazione e Relazioni Esterne	Comunicazione	1	<i>Comunicazione esterna</i>	4	+3
			<i>Comunicazione interna</i>		
			<i>Contributi e sovvenzioni</i>		
			<i>Relazioni esterne</i>		
Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	Contabilità fornitori - Pagamenti	5		21	+16
	Pagamenti		Pagamenti		
			<i>Incapienza del fondo rischi e del Fondo Svalutazione Crediti</i>		
	Information Technology		Requisiti Approvvigionamento Applicativi		
	Finanza		Rapporti con Istituti Finanziari		
	Programmazione		Programmazione tecnico-economica investimenti		
			<i>Budget e Extra-Budget</i>		
			<i>Valutazione Scostamenti e Correttivi</i>		
			<i>Monitoraggio tempi investimenti</i>		
			<i>Rendicontazione tariffa</i>		
			<i>Adempimenti Fiscali</i>		
			<i>Rimborsi</i>		
			<i>Reperimento risorse finanziarie</i>		
			<i>Adeguamento ed Evoluzione Applicazioni Software</i>		
			<i>Requisiti Approvvigionamento Tecnologie</i>		
			<i>Continuità delle prestazioni di gestione e assistenza</i>		
			<i>Sicurezza Fisica del CED</i>		
	<i>Cyber Risk</i>				
	<i>Continuità delle prestazioni di gestione e assistenza</i>				
	<i>Richieste di Assistenza</i>				
	<i>Inadeguatezza delle norme aziendali</i>				
	<i>Mancato rispetto di uno o più covenants</i>				
Ingegneria	Progettazione - Gestione dei processi espropriativi	2	Processi espropriativi correnti e in sanatoria.	10	+8
			<i>Misure correttive attuazione investimenti</i>		
			<i>Proposta investimenti strutturali</i>		
			<i>Chiusura attività verifica</i>		
			<i>Gestione del contratto</i>		
			<i>Gestione del contratto in sicurezza</i>		
			<i>Ammissibilità delle spesa</i>		
			<i>Erogazione fondi</i>		
			<i>Inadeguatezza delle norme aziendali</i>		
Progettazione della gara	Nomine interne/incarichi esterni				



Legale e Affari Societari	Assicurazione e danni	Assicurazioni	7	+4
		<i>Gestione sinistri</i>		
	Commerciale e Danni, Penale, Amministrativo, Civile e Affari Societari	Tutela legale		
		3 <i>Gestione legali esterni</i>		
		<i>Gestione del Credito - Azioni Legali</i>		
		<i>Inadeguatezza delle norme aziendali</i>		
	Commissione Conciliativa	Conciliazione		
Reti e Impianti	Allacciamenti: programmazione e progettazione	Controllo allacciamenti in campo	21	+19
		<i>Manutenzione straordinaria rete idrica</i>		
		<i>Servizio idrico alternativo: autobotti, etc.</i>		
		<i>Ricerca Perdite</i>		
		<i>Manutenzione straordinaria rete fognaria</i>		
		<i>Forniture, Servizi strategici</i>		
		<i>Sostituzioni e verifica</i>		
		<i>Calendarizzazione sospensioni</i>		
		<i>Calendarizzazione rimozioni</i>		
		<i>Potabilità preliminare</i>		
		<i>Accertamento analitico a seguito chiamata utente per acqua potabile di tipo sospetto</i>		
		<i>Lavaggio serbatoi idrici</i>		
		<i>Forniture, servizi strategici</i>		
		2 <i>Disponibilità di magazzino</i>		
		<i>Ritardi nell'aggiudicazione dei contratti specifici alla manutenzione elettromeccanica a guasto</i>		
		<i>Inadeguatezza procedure aziendali</i>		
		<i>Ricorso ad appalto sotto soglia "forzati"</i>		
		<i>Scarso controllo sull'iter di appalto ed esecuzione dell'intervento in considerazione del personale impegnato</i>		
		<i>Decadimento delle condizioni di sicurezza nei laboratori di analisi</i>		
	<i>Inadeguatezza delle norme aziendali</i>			
	Gestione Impianti, Reti e STO: programmazione, progettazione ed esecuzione	Forniture, Servizi strategici, Interventi strutturali		



Servizi Tecnici e Manutentivi	Attività di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili aziendali	6	Attività di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili aziendali;	17	+11
			<i>Gestione immobili no SII</i>		
			<i>Locazione Immobili</i>		
	Energia		Progettazione energia		
			<i>Gestione dei contratti e monitoraggio consumi energetici</i>		
			<i>Inadeguatezza delle norme aziendali</i>		
	Misure idrauliche		Verifica funzionalità misuratori		
	Collaudi		Conferimento di incarichi di collaudo		
			<i>Salute e Sicurezza</i>		
			<i>Contact Center Tecnico</i>		
	Verifica progetti e contratti		Discrezionalità Verifica progetti e contratti		
			<i>Sopravalutazione delle riserve</i>		
	Manutenzione specialistica		<i>Discrezionalità Verifica progetti e contratti</i>		
	Manutenzione specialistica				
	<i>Redazione bilancio idrico</i>				
	<i>Sostituzione Misuratori di utenza</i>				
	<i>Obiettivo di riduzione delle perdite</i>				
ASECO	Acquisti	3	Acquisti sotto soglia	5	+2
	Gestione rifiuti		Accettazione Rifiuti		
	Pagamenti		Forniture e prestazioni professionali		
			<i>Uscite per Cassa/Entrate Contanti</i>		
			<i>Stoccaggio prodotto finito</i>		
RICERCA E		0	<i>Definanziamento progetto</i>	1	+1
AFFARI GENERALI		0	<i>Obblighi di comunicazione verso enti/Autorità esterne</i>	3	+3
			<i>Adeguamento alle disposizioni di ARERA</i>		
			<i>Aggiornamento normativo</i>		
		48		162	114



5.2.4. La mappatura dei processi nel PTPCT 2019-2021

Partendo dai 162 ambiti di rischio, definiti con le diverse UO, attraverso il *Self Risk Assessment*, ne sono stati individuati n. 75 secondo i seguenti criteri:

1. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio con uno score superiore a 15 e quindi con un risk rating pari ad “intervenire” - n.19;
2. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio con uno score compreso tra 11 e 15 e quindi con un risk rating pari a “gestire” – n.13;
3. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio già previsti nel PTPCT 2018-2020 aventi un livello di rischio “Alto” – n.14;
4. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio comunque riconducibili all’art. 1 comma 16 della L. n.190/2012 – n.9;
5. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio su cui insistono dei procedimenti penali “rilevanti” o nell’ambito dei quali sono pervenute segnalazioni – n.5;
6. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio oggetto di Audit – n.6;
7. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio considerati rilevanti secondo le indicazioni dell’ANAC – n.8;
8. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio ai quali è stato attribuito, durante il Self Risk Assessment un rischio corruttivo pari a 5 (=comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti interni/esterni) – n.1.

Di seguito si riportano, quindi, per UO, i 75 ambiti rischio che hanno composto la mappatura dei processi del PTPCT 2019-2021:

UO	Denominazione del rischio	n. ambiti
DIRPR	Acquisti in Emergenza	13
	Autorizzazione Subappalto	
	Consulenze legali	
	Costituzione Albo Fornitori	
	Inadeguatezza delle norme aziendali	
	Nomina Commissione di Gara e Nuclei di Valutazione	
	Programmazione e progettazione della gara	
	Proroga Contrattuale	
	Schedulazione/Priorità Approvvigionamenti	
	Selezione Fornitore	
	Stipula del Contratto	
	Verifica Atti Somma Urgenza	
	Verifica Requisiti ed Esclusione	
DIRRI	Calendarizzazione rimozioni	12
	Calendarizzazione sospensioni	
	Controllo allacciamenti in campo	
	Forniture, Servizi strategici	



	Forniture, Servizi strategici, Interventi strutturali	
	Inadeguatezza delle norme aziendali	
	Manutenzione straordinaria rete fognaria	
	Manutenzione straordinaria rete idrica	
	Ricorso ad appalto sotto soglia "forzati"	
	Ritardi nell'aggiudicazione dei contratti specifici alla manutenzione elettromeccanica a guasto	
	Scarso controllo sull'iter di appalto ed esecuzione dell'intervento in considerazione del personale impegnato	
	Sostituzioni e verifica	
DIRRU	Acquisto e gestione mezzi aziendali	9
	Amministrazione del Personale	
	Approvvigionamento ed erogazione corsi	
	Business Travel	
	Gestione inquadramenti	
	Gestione stragiudiziale e sindacale delle vertenze del personale	
	Selezione esterna (job description, profilo candidati e selezione candidato)	
	Selezione interna	
	Welfare	
DIRTE	Attività di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili aziendali	11
	Conferimento di incarichi di collaudo	
	Discrezionalità Verifica progetti e contratti	
	Gestione dei contratti e monitoraggio consumi energetici	
	Inadeguatezza delle norme aziendali	
	Manutenzione specialistica	
	Progettazione energia	
	Sopravalutazione delle riserve	
	Sostituzione Misuratori di utenza	
	Valutazione ammissibilità varianti	
	Verifica funzionalità misuratori	
BPHAM	Sistemi di gestione	1
CREAM	Contributi e sovvenzioni	1
DIRAC	Pagamenti	6
	Programmazione tecnico-economica investimenti	
	Rapporti con Istituti Finanziari	
	Reperimento risorse finanziarie	
	Requisiti Approvvigionamento Applicativi	
	Requisiti Approvvigionamento Tecnologie	
DIRAP	Attività di vigilanza e di controllo sui vettori primari, riscontro di atti vandalici, guasti o malfunzionamenti e manutenzione	3
	Elaborazione atti tecnici di gara per forniture di reagenti e servizi	
	Tempi di emissione OdA per approvvigionamento reattivi e servizio smaltimento fanghi	
	Fatturazione consumi	



DIRCM	Gestione del Credito	3
	Servizio rilevazione letture consumi	
DIRIN	Gestione del contratto	6
	Gestione del contratto in sicurezza	
	Inadeguatezza delle norme aziendali	
	Nomine interne/incarichi esterni	
	Processi espropriativi correnti e in sanatoria.	
	Proposta investimenti strutturali	
DIRLE	Assicurazioni	7
	Conciliazione	
	Gestione del Credito - Azioni Legali	
	Gestione legali esterni	
	Gestione sinistri	
	Inadeguatezza delle norme aziendali	
	Tutela legale	
ASECO	Accettazione Rifiuti	3
	Acquisti sotto soglia (< € 40.000,00)	
	Uscite per Cassa/Entrate Contanti	
Totale		75

5.2.4. Le misure anticorruzione

L'ultima fase della gestione del rischio è stata quella del "trattamento".

In tale fase sono state definite le misure di prevenzione e riduzione dei rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi e sul benchmarking effettuato sui PTPCT di altre Società in controllo pubblico, Pubbliche Amministrazioni e non ultimo anche quello redatto dall'ANAC.

La definizione delle misure si dovrà tradurre, poi, nella predisposizione di relativi obiettivi da assegnare ai RAT nel piano della valutazione delle prestazioni.

Per ciascun ambito di rischio, in particolare, sono state definite una o più misure di mitigazione, attribuite tenendo conto in particolare di:

- livello di rischio;
- verifiche relative alle misure 2018;
- azioni definite nell'ambito di audit;
- rispetto dei principi di rotazione, segregazione del processo e trasparenza;
- mancanza di procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno aggiornate che rappresentano un fondamentale presidio di controllo.

Il RPCT ha coinvolto ciascun RAT, attraverso comunicazioni formalizzate. Il processo di definizione delle misure ha avuto inizio a dicembre quando il RPCT ha inviato alle 12 Unità Organizzative coinvolte le proposte delle misure anticorruzione con l'indicazione, per ciascun ambito di rischio, di:

- indicatori di monitoraggio;



- misure di prevenzione;
- tempi di attuazione;
- responsabili dell'attuazione.

Il processo di definizione delle misure è terminato il 20 dicembre u.s. al termine di numerosi incontri e confronti con i RAT.

Al termine di tale processo, sono state condivise 164 misure a fronte delle 122 definite nel PTPCT 2018-2020 di cui n. 22 sono quelle del PTPCT 2018-2020 e n. 109 sono nuove e le restanti 33 sono state recepite di rapporti di Audit/follow-up di audit effettuati durante il 2018.

Di seguito un riepilogo:

UO	azioni acquisite da rapporti di Audit/follow-up	misura PTPCT 2018-2020 non attuata o parzialmente attuata	nuove misure	Totale complessivo
ASECO		1	3	4
BPHAM			9	9
CREAM		1	1	2
DIRAC	10	3	9	22
DIRAP	1		5	6
DIRCM	5		2	7
DIRIN		3	8	11
DIRLE	11	1	7	19
DIRPR		10	16	26
DIRRI	6		20	26
DIRRU		1	17	18
DIRTE		2	12	14
Totale	33	22	109	164

5.2.4. I tempi di attuazione delle misure e del monitoraggio

Nel Piano è stato definito il termine per l'adempimento di ciascuna misura al fine di poterne riscontrare l'efficacia. I tempi di attuazione sono stati concordati con ciascun RAT tenuto anche conto di:

- tempi definiti nei rapporti di audit;
- eventuale presenza della misura nei precedenti Piani;
- numero delle misure attribuite per UO.

Tenuto conto della necessità di recepire due report infrannuali, al fine di garantire un maggior controllo del processo, le tempistiche del monitoraggio saranno, per la maggior parte degli ambiti di rischio (68), quadrimestrali secondo le seguenti scadenze:

- entro 31 maggio per i dati relativi al periodo 1° gennaio – 30 aprile;
- entro 30 settembre per i dati relativi al periodo 1° maggio – 31 agosto;



- entro 31 gennaio per i dati relativi al periodo 1° settembre – 31 dicembre.

Per i restanti 7 ambiti di rischio, le tempistiche di monitoraggio saranno semestrali (n.6) e trimestrali (n.1).

Di seguito un riepilogo del numero delle misure anticorruzione distribuite per Unità organizzative e tempistiche di realizzazione.

UO	2019									2020				Tot
	2019	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Dicembre	Aprile	Giugno	Dicembre	2020	
ASECO		2					1		1					4
BPHAM		1		1		1	1	1	1	1		2		9
CREAM		1					1							2
DIRAC		6		10	1	4				1				22
DIRAP		3		1			1			1				6
DIRCM		5					1			1				7
DIRIN		3				3		3		2				11
DIRLE				16						2	1			19
DIRPR		5		7			9			2			3	26
DIRRI		8	1		1	6	5	1		1	1		2	26
DIRRU		4				6	1	1		5	1			18
DIRTE	1	5						1	6			1		14
Totale	1	43	1	35	2	20	20	7	21	5	1	3	5	164

Le risultanze del processo di gestione del rischio illustrato nelle fasi sopra descritte è riportato nell'**Allegato 1 – Tabella dei rischi e mappatura dei processi**.

6. Attività di monitoraggio su misure già adottate

Le attività di monitoraggio sull'efficacia del PTPCT non riguardano soltanto le attività di semplice controllo sulla sua attuazione, ma si estendono a tutti gli interventi di implementazione e di miglioramento del suo contenuto.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n.190/2012 è prevista la predisposizione, da parte del RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno, di una Relazione annuale che riporta il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPCT. A tal fine l'Autorità ha pubblicato la scheda standard che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione. La Relazione, entro il termine prorogato del 31 gennaio 2019 (Comunicazione del Presidente ANAC del 21 novembre 2018), sarà pubblicata sul sito istituzionale della società al seguente link:

<http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/Anticorruzione>

Al di là della relazione annuale, è necessario predisporre un sistema di monitoraggio costante dell'andamento di attuazione del Piano, dando così la possibilità al RPCT di intraprendere le necessarie ed opportune iniziative nel caso in cui occorressero modifiche o integrazioni, per ciascuno degli uffici esposti a rischio corruzione, come individuati nel presente Piano.

Sul PTPCT 2018-2020 è stato effettuato il monitoraggio sul totale dei 48 processi afferenti a 12 Unità Organizzative. Rispetto alle 122 misure indicate nel PTPCT 2018-2020, la maggior parte sono state attuate al 100% ed una restante parte non è stata attuata o attuata solo parzialmente.

Dall'analisi delle misure attuate parzialmente o non attuate, effettuata congiuntamente ai



Responsabili delle Aree a rischio (nota 31 maggio 2018 prot. n. 57008 ed email del 9 settembre 2018 e del 15 ottobre 2018) è emerso che le maggiori criticità attengono a ritardi nel processo di acquisizione dei servizi/forniture e nella revisione di numerose procedure anche in considerazione della continua evoluzione del quadro normativo di riferimento. Rispetto alle criticità sopra evidenziate sono state riproposte nel nuovo PTPCT 2019-2021 le misure del PTPCT 2018-2020 non attuate al 100%, meglio definendo le tempistiche e coinvolgendo in modo più stringente i Responsabili delle Aree a Rischio interessate.

Si segnala, infine, la redazione di circolari esplicative da parte della UO Compliance (verifica progetti, affidamento incarichi legali, obblighi di tracciabilità dei servizi legali, approfondimenti codice amministrazione digitale, ecc.).

Il monitoraggio è stato effettuato anche rispetto agli obblighi di pubblicazione, in ottemperanza al quadro normativo del d. lgs. n.33/2013 e soprattutto alle linee guida ANAC di cui alla delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, cui si rinvia nella specifica sezione.

7. Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione

Ferma restando la responsabilità del RPCT al verificarsi di fenomeni corruttivi ex art. 1, comma 12, legge n.190/2012, i dirigenti/responsabili e tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nelle attività della Società mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione della Società in controllo pubblico.

Riassuntivamente, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno di AQP e i relativi compiti e funzioni sono:

1. il Consiglio di Amministrazione che:

- nomina il **RPCT**;
- adotta il **PTPCT**, in particolare l'art. 1 co. 8 della l. n.190/2012 stabilisce che *"l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC"*;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;

2. il RPCT

Con Delibera n.9 assunta in data 23 maggio 2016, il Consiglio di amministrazione, ha attribuito l'incarico di RPCT all'avv. Raffaella Maria Candela, e confermato la validità del Regolamento che definisce i compiti, le funzioni, i poteri e le responsabilità del RPCT, approvato con Delibera del CdA n.2 del 25 gennaio 2016.



Il nominativo del RPCT, l'atto di nomina e il Regolamento di cui innanzi sono pubblicati, con adeguata evidenza, sul sito internet al seguente link:

www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/Organizzazione/Organi%20amministrativi/Organi_controllo.

Sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), l'Autorità ha recentemente adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 e ha dedicato un ampio spazio di approfondimento nel PNA 2018, interventi ritenuti necessari dall'ANAC per dare risposte unitarie a varie istanze di parere pervenute dagli operatori del settore e dagli stessi RPCT.

Di seguito si richiamano i contenuti degli atti dell'Autorità citati, cui espressamente si rinvia per eventuali ulteriori approfondimenti.

Criteria di scelta del RPCT

La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'art 1, co. 7, stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, tra i dirigenti interni alla Società, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (sull'attuale organizzazione cfr. **infra 2.1 Il RPCT e la struttura organizzativa di supporto**). A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.97/2016 alla l. n.190/2012, occorre unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (disposizione attuata in AQP).

Il RPCT deve avere una adeguata conoscenza dell'organizzazione e del suo funzionamento, non deve essere in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e, di norma, non deve essere assegnato ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione, in particolare nei settori più esposti al rischio corruttivo (per es. ufficio contratti e ufficio preposto alla gestione del patrimonio). Il nuovo co. 7 dell'art. 1, l. n.190/2012, secondo cui il RPCT indica «*agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare*» i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, porta ad escludere che il RPCT possa essere il responsabile dell'ufficio competente all'esercizio dell'azione disciplinare. L'Autorità ha da ultimo precisato che si ritiene altamente non opportuno attribuire il ruolo di RPCT agli avvocati iscritti all'albo speciale in considerazione dei rapporti costanti e diretti con l'organo di vertice e con tutte le unità organizzative, nonché per i compiti e le attribuzioni alcuni dei quali presentano profili di natura gestionale e sanzionatoria che potrebbero generare un vulnus al corretto svolgimento dei compiti dell'avvocato.

Il RPCT deve essere una persona che ha sempre mantenuto una condotta integerrima, non sia stata destinataria di provvedimenti giudiziari di condanna o di provvedimenti disciplinari. In particolare il PNA 2018 in merito ha chiarito che tra le cause ostative allo svolgimento e al mantenimento dell'incarico di RPCT vi sono le condanne in primo grado prese in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f), nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione, Titolo II, Capo I «*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione*».

Proprio in relazione alle funzioni attribuite, il RPCT deve dare tempestiva comunicazione all'organo di vertice di aver subito eventuali condanne di primo grado, almeno tra quelle relative alle



disposizioni sopra richiamate. La Società, ove venga a conoscenza di tali condanne da parte del RPCT interessato o anche da terzi, è tenuta alla revoca dell'incarico di RPCT.

Laddove le condanne riguardino fattispecie che non sono considerate nelle disposizioni sopra richiamate, la Società può richiedere parere all'ANAC al fine di dirimere le situazioni di incertezza sui provvedimenti da adottare nei confronti del RPCT.

Queste indicazioni sui criteri di scelta del RPCT sono state ribadite dall'Autorità nella delibera n. 1134 del 8 novembre 2017 anche per le società in controllo pubblico, quale AQP: *“le funzioni di RPCT debbano essere affidate a uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, co. 8, della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.*

Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come RPCT un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, il consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.”

Si precisa che il RPCT in carica, nominato con deliberazione del CdA n.9/2016 del 23 maggio 2016, ha la qualifica di quadro, circostanza segnalata anche dall'Organismo di Vigilanza nella relazione annuale relativa al periodo 01/06/2016 – 31/05/2017.

Compiti e poteri del RPCT

Il RPCT

- a) predispone/aggiorna in via esclusiva il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione; la proposta di Piano è elaborata sulla base delle informazioni e notizie rese dai Responsabili che sono chiamati a necessaria collaborazione;
- b) segnala all'organo di indirizzo e all'Organismo di Vigilanza (OdV) le “disfunzioni” inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica al Referente della funzione Risorse Umane i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per i successivi adempimenti disciplinari;



- c) verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- d) verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione;
- e) definisce il Piano di formazione previsto nel PTPCT, unitamente al Responsabile aziendale competente e all'OdV 231 per quanto di competenza, individuando le diverse tipologie di formazione ed il personale interessato;
- f) collabora con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- g) redige la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza e da pubblicare anche nel sito web istituzionale; riferisce all'Organo di vertice sull'attività svolta con cadenza almeno semestrale e nei casi in cui l'Organo di indirizzo lo richieda;
- h) in quanto Responsabile per la trasparenza, ha un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di Vigilanza (OdV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, al Referente della funzione Risorse Umane per i successivi adempimenti disciplinari; sussiste l'obbligo della segnalazione ai fini disciplinari in caso di richiesta di accesso civico riguardante dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013);
- i) ha competenza sui casi di riesame nell'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. n.33/2013;
- j) ha la vigilanza interna sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità, laddove la vigilanza esterna è condotta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; per i poteri conferiti al RPCT per l'accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi si è rinviata alla Delibera n.833 del 3 agosto 2016, recante «*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*»; al riguardo è utile ricordare che spetta al RPCT «*avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPCT è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPCT irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art.18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza*» (Delibera n.833/2016);
- k) nel caso in cui riceva una segnalazione o comunque riscontri fenomeni di corruzione in senso ampio, ha poteri di verifica, controllo e istruttori, come definiti dall'Autorità nella delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, cui per completezza si rinvia. In sintesi, è ammessa l'acquisizione di atti



e documenti da parte del RPCT e l'audizione di dipendenti (da verbalizzare, o comunque da tracciare adeguatamente) nella misura in cui tali attività consentono al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione, non al fine dell'accertamento di responsabilità o della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, ma per poter, se necessario, attivare gli organi sia interni che esterni alla Società competenti al riguardo, ovvero per calibrare il PTPC rispetto ai fatti corruttivi che possono verificarsi. Il RPCT non può svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati, né esprimersi sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti, a pena di sconfinare nella competenza dei soggetti a ciò preposti all'interno della Società ovvero della magistratura. Il potere istruttorio va utilizzato secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. Tutti i dipendenti hanno il dovere di corrispondere alle richieste del RPCT;

- l) può avvalersi, altresì, del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell'esercizio dell'attività cui il RPCT è tenuto; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RPCT potrà avvalersi:
- del Referente della Funzione Risorse Umane in ordine alla formazione del personale e ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del PTPCT;
 - della Funzione Internal Audit per la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle procedure e del sistema dei controlli interni adottati dalla Società al fine di ridurre i rischi di corruzione.

Il RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Regolamento UE n.679/2016 e il d. lgs. n.196/2003 e s.m.i.;

- m) sollecita l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), indicandone il nome all'interno del PTPC (RASA).

La Società nell'ambito del processo di approvazione del budget annuale attribuirà al RPCT adeguate risorse economiche per ottemperare agli obblighi previsti dal presente Piano.

Rapporto tra RPCT e OdV

Le Linee Guida n.8/2015, nel sottolineare la stretta connessione tra le misure adottate ex d. lgs. n.231/2001 e quelle previste dalla normativa anticorruzione che postula un costante coordinamento tra le funzioni di RPCT e quelle dell'OdV, suggerivano, nell'ipotesi di OdV collegiale, di meglio assicurare detto coordinamento con la presenza nell'Organismo del RPC in veste di componente.

Facendo seguito alle indicazioni dell'Autorità, il RPCT veniva altresì nominato componente dell'OdV, con la deliberazione del CdA n.9/2016 del 23 maggio 2016.

La Delibera n.1134/2017 ha mutato orientamento: *“Quanto ai rapporti tra RPCT e Organismo di vigilanza, si ritiene che debbano essere riviste le conclusioni cui si era pervenuti in sede di adozione della determinazione n. 8/2015. In ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all'OdV dalle*



rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle citate normative, si ritiene necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale." L'attuale OdV cessa dalla carica il 31 dicembre 2018.

Il Consiglio di Amministrazione, cui è riservata la funzione di sovrintendere all'impostazione ed al funzionamento del sistema di controlli interni e di gestione del rischio, compreso il Modello 231 e il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (DGR n.1265/2017), con verbale n. 9 del 3 maggio 2018, dava mandato all'Amministratore Delegato di formalizzare l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza di Acquedotto Pugliese S.p.A. al Sig. Donato Marinelli, Direttore Sistemi di Controllo e Responsabile Internal Audit, in sostituzione della RPCT, Raffaella M. Candela. L'atto di nomina è stato formalizzato con decorrenza 1° giugno 2018.

Rapporto tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati –RPD/DPO

Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno, diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna alla Società o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679).

Qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT, al fine di garantire l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT (il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione dei dati personali - cfr. FAQ n. in www.gpdp.it, doc web 7322110).

Tanto chiarito, il RPD costituisce comunque una figura di riferimento anche per il RPCT, si pensi, ad esempio, al caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di proficua collaborazione interna e in funzione consultiva.

Il CdA, con verbale n.9 del 3 maggio 2018, ha designato un RPD/DPO per gruppo Acquedotto Pugliese interno e distinto dal RPCT.

Rapporti fra RPCT della Regione Puglia e il RPCT di AQP

In riferimento ai rapporti tra RPCT dell'ente vigilante e RPCT della Società controllata, escluso un rapporto di sovraordinazione/subordinazione, l'Autorità ritiene che ciascuno debba svolgere le proprie funzioni in autonomia secondo le proprie responsabilità e competenze, tuttavia auspicando un rapporto di leale collaborazione e di raccordo operativo ove emergano aree di sovrapposizione di interessi oppure nei casi di segnalazioni che riguardano ambiti di attività comuni.

Nello specifico si deve segnalare come sia molto attivo il canale di comunicazione tra Regione e AQP sui temi anticorruzione, sia in un diretto rapporto di collaborazione e confronto tra RPCT, sia mediante il Network dei Responsabili dell'anticorruzione e della Trasparenza, istituito dalla Regione Puglia quale struttura di raccordo tra i Responsabili anticorruzione degli Enti e delle Agenzie che fanno parte della rete istituzionale pugliese.

Il Network è stato istituito per soddisfare, da un lato, l'esigenza di un coordinamento ai fini della redazione dei Piani da parte di Enti e Società della rete istituzionale; dall'altro, per agevolare il



monitoraggio integrale dei procedimenti che vedono coinvolte sia le strutture regionali e sia i soggetti della rete istituzionale. Il Network, pertanto, si configura sia quale struttura di raccordo per la condivisione di metodologie, criteri, formazione e informazioni in materia di prevenzione della corruzione, sia quale strumento per il controllo dei procedimenti caratterizzati da una condivisione di competenze tra Regione ed Enti della rete istituzionale.

Infine è utile ricordare che ANAC, nelle Linee guida n. 1134/2017 al § 4.2., precisa che compito specifico delle amministrazioni controllanti è l'impulso e la vigilanza sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione anche integrative del "modello 231", ove adottato, anche con gli strumenti propri del controllo (atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzativa, altro).

Rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Per l'Autorità è di estremo rilievo valorizzare i rapporti con il RPCT, in quanto figura chiave per assicurare effettività al sistema di prevenzione della corruzione come declinato nella l. 190/2012.

Con tale soggetto ANAC interagisce nello svolgimento della propria attività di vigilanza per verificare sia l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012, sia il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013.

Di seguito si riportano i riferimenti normativi e regolatori rilevanti e a cui si rinvia:

- *"Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione"*, Delibera n. 330 del 29 marzo 2017, in cui sono disciplinate le modalità di interlocuzione e di raccordo tra ANAC e RPCT con riferimento alla vigilanza e al controllo esercitato dall'Autorità sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione ex art.1, co.2, lett.f, l. n.190/2012;
- *"Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili."*, Delibera n.833 del 3 agosto 2016;
- per la predisposizione della relazione, il RPCT esercita i poteri di vigilanza e controllo e acquisisce dati e informazioni come delineato dall'Autorità nella citata Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018;
- con riferimento alla vigilanza e al controllo sulla trasparenza esercitata dall'Autorità si richiama l'art. 45, del d.lgs. 33/2013 che assegna ad ANAC i compiti di «controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni (...) ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza» (art. 45, co. 1, d.lgs. 33/2013), nonché il compito di «controllare l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni» (art. 45, co. 2, d.lgs. 33/2013). Il legislatore assegna al RPCT il compito di svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando i casi di mancato o



ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione -tra altri- anche all’Autorità nazionale anticorruzione (art.43, co. 1, d.lgs. 33/2013). L’Autorità qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 del d.lgs. 33/2013 rilevi l’esistenza di fattispecie sanzionabili ai sensi dell’art. 47 dello stesso decreto si rivolge al RPCT perché fornisca le motivazioni del mancato adempimento. Spetta al RPCT, quindi, verificare i motivi della mancata pubblicazione anche al fine di dimostrare che l’inadempimento è dipeso dalla omessa comunicazione del soggetto obbligato o da causa a lui non imputabile;

- sarà trattata in apposite linee guida il tema dei rapporti tra ANAC e RPCT in presenza di una segnalazione whistleblowing.

Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT: revoca del RPCT e misure discriminatorie nei suoi confronti

Tra i presidi di garanzia dell’autonomia e indipendenza del RPCT il legislatore ha previsto che, in caso di revoca dell’incarico, l’Autorità possa richiedere alla Società il riesame della decisione nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Analogamente, l’Autorità può richiedere il riesame di atti adottati nei confronti del RPCT in caso riscontri che essi contengano misure discriminatorie comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle funzioni di RPCT (combinato disposto dell’art. 1, co. 82, della l. 190/2012, dell’art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 e dell’art. 1, co. 7 della l. 190/2012).

Per la definizione di “altre misure discriminatorie dirette e indirette” occorre fare riferimento è a quanto previsto nell’art. 2, co. 2 quater della legge 30 novembre 2017, n. 179: demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Considerata la mancanza di chiarezza delle norme nella definizione del procedimento da seguire ma, l’Autorità ha adottato il «*Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione*» approvato dal Consiglio dell’Autorità il 18 luglio 2018 con delibera n. 657.

Tale Regolamento, cui si rinvia, si applica anche ai soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, quale AQP e si riferisce al RPCT in quanto tale, indipendentemente dalla qualifica posseduta nella struttura.

Il tema è stato ampiamente ripreso nel PNA 2018, con precise indicazioni per la Società.

Nel Regolamento del RPCT approvato in data 25 gennaio 2016 sono definite anche le misure poste a tutela della funzione in modo da porre lo stesso al riparo da possibili ritorsioni.

A tal fine la Società adotta le seguenti misure ritenute necessarie per garantire tali condizioni:

- a) la nomina del RPCT ha una durata non inferiore a 3 anni e cessa al 31 dicembre del terzo anno;
- b) l’incarico è rinnovabile;
- c) Il RPCT può essere revocato dall’ Organo di Indirizzo solo per giusta causa;

rimane fermo l’obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell’incarico nel caso in cui, nei confronti del RPCT, siano stati avviati procedimenti penali per condotte di natura corruttiva.



Le responsabilità del RPCT

A fronte dei compiti attribuiti, la l. n.190/2012 prevede agli artt. 12 e 14 anche consistenti responsabilità in capo al RPCT, in caso di commissione, all'interno della Società, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato e in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, per omesso controllo, salvo che provi di avere predisposto il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

3. i RAT

I **Referenti Anticorruzione e Trasparenza (RAT)** individuati nel presente Piano per l'UO di rispettiva competenza svolgono:

- attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività della Società e possa costantemente monitorare l'attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale;
- osservano le misure contenute nel PTPCT.

I RAT collaborano con il RPCT e la Struttura di supporto al fine di garantire l'osservanza del Piano nell'ambito delle Direzione/Unità di riferimento ed ad essi spettano i seguenti compiti:

- a) promuovere la diffusione e la conoscenza del PTPCT, anche attraverso l'identificazione dei fabbisogni formativi e informativi;
- b) contribuire all'individuazione e valutazione del rischio anticorruzione nelle aree di loro competenza;
- c) definire/proporre idonee procedure interne, correlate alle attività a rischio, volte a disciplinare il funzionamento dei controlli di primo livello loro demandati, fermo restando che sarà sempre il RPCT ad esercitare l'attività di vigilanza anche sulle attività di controllo poste in essere dai Referenti, ai fini della verifica del funzionamento e dell'osservanza del PTPCT;
- d) assicurare che l'operatività relativa agli ambiti presidiati avvenga nel rispetto delle normative, delle procedure di riferimento e del PTPCT;
- e) promuovere l'adozione di adeguate misure correttive nei casi in cui, nello svolgimento delle proprie attività, dovessero emergere punti di attenzione connessi al mancato rispetto della normativa di riferimento e del PTPCT;
- f) informare il RPCT di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione della normativa di riferimento e del PTPCT e che possano comportare un aumento significativo del rischio anticorruzione;
- g) redigere ed inviare i flussi informativi periodici al RPCT, per le aree di attività a rischio di competenza;
- h) inviare periodicamente al RPCT una valutazione del rischio anticorruzione per l'ambito/gli ambiti di propria pertinenza e del funzionamento dei controlli demandati;
- i) segnalare al RPCT ogni esigenza di aggiornamento/modifica dei presidi e dei controlli in essere (per es. in caso di cambiamenti organizzativi);



- j) avere la responsabilità dei flussi informativi nel settore della trasparenza, come meglio definiti nella Sezione dedicata del presente Piano.

Referente Anticorruzione Trasparenza (RAT)	
Dirigente/Responsabile Best Practice e HSE (BPHAM)	Giuseppe Valentini
Dirigente/Responsabile Procurement (DIRPR)	Pietro Stefano Attolico
Dirigente/Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo (DIRAC)	Antonio Braccio
Dirigente/Responsabile Legale e Affari Societari (DIRLE)	Veronica Arciuolo
Dirigente/Responsabile Information Technology (ITEAC)	Sebastiano Lopez
Dirigente/Responsabile Servizi Tecnici e Manutentivi (DIRTE)	Antonio de Leo
Dirigente/Responsabile Commerciale e Recupero Crediti (DIRCM)	Vincenzo Silvano
Dirigente/Responsabile Ingegneria (DIRIN)	Andrea Volpe
Dirigente/Responsabile Reti e Impianti (DIRRI)	Francesca Portincasa
Dirigente/Responsabile Risorse Umane (DIRRU)	Pietro Scrimieri
Dirigente/Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne (CREAM)	Vito Palumbo
Dirigente/Responsabile Approvvigionamento Idrico (DIRAP)	Gianluigi Fiori
Dirigente/Responsabile Ricerca e Sviluppo	Nicola Di Donna
Amministratore Unico ASECO	Maurizio Cianci

Al fine di favorire la collaborazione operativa con il RPCT e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente Piano, ciascun RAT può individuare un delegato per l'attuazione della prevenzione della corruzione nell'ambito della struttura di riferimento. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono stabilite la durata dello stesso e le eventuali modalità di rinnovo. Fino all'individuazione del delegato, la qualifica di Responsabile per l'attuazione è assunta da ciascun RAT.

4. tutti i dirigenti/responsabili di UO per l'area di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT e dei RAT;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono ai RAT e al RPCT le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice Etico e di Comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- osservano le misure contenute nel PTPCT;



5. il RASA (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante)

Il RASA è il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante.

Tale obbligo informativo – consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo – sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Il RASA per AQP S.p.A. è la dott.ssa Simonetta Santoro.

Il RASA per ASECO S.p.A. è l'avv. Maurizio Cianci;

6. l'Organismo di Vigilanza 231:

- partecipa al processo di gestione del rischio considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- esprime parere obbligatorio sul Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Società;
- si raccorda con il RPCT nei casi nei quali quest'ultimo ritiene che l'evento critico di cui sia venuto a conoscenza sia rilevante non solo ai fini del presente Piano ma anche del Modello 231 di AQP;
- provvede all'attestazione degli obblighi di pubblicazione;

7. il Direttore delle Risorse Umane:

- istruisce i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- propone l'aggiornamento del Codice Etico e di Comportamento, ove necessario;

8. tutti i dipendenti di AQP:

- partecipano al processo di gestione del rischio
- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o al RPCT;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi.

La mancata collaborazione con il RPCT da parte dei soggetti obbligati ai sensi del presente Piano è suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare.

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse. Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dalla Società e trasfuse nel PTPCT devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza. La violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.



Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

8. Codice Etico e di Comportamento e Regolamento incarichi extra lavorativi

Il Consiglio di Amministrazione di AQP, in data 29 novembre 2018, con verbale n.16/18, ha approvato, nell'ambito del Modello 231, il nuovo Codice Etico e di Comportamento, a cui il presente Piano espressamente rimanda e la cui violazione costituisce illecito disciplinare.

Il Codice Etico stabilisce i principi guida, le direttive e le prescrizioni fondamentali di comportamento che il personale deve osservare e promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nell'organizzazione aziendale, strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei dipendenti e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico.

Esso ha lo scopo di indirizzare l'agire dell'Azienda verso comportamenti etici, introducendo un complesso di regole comportamentali il cui rispetto costituisce condizione imprescindibile per il conseguimento della propria missione aziendale.

Il Codice Etico e di Comportamento approvato ha tenuto conto anche dei comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e garantire l'imparzialità dei dipendenti, prevedendo specifici principi comportamentali in ordine agli **obblighi di astensione nel caso di conflitti di interessi** che possono insorgere nel corso delle attività. Le disposizioni del Codice vanno lette in combinato disposto con l'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge n.241/1990, rubricato "Conflitto di interessi"; con l'art.51 del codice di procedura civile, che disciplina gli obblighi di astensione del giudice; con le norme speciali contenute nel d. lgs. n.50/2016, e s.m.i., recante il "Codice dei contratti pubblici" (artt.42 e 77).

Il Codice prevede, altresì, un sistema sanzionatorio in caso di violazione delle norme ivi contenute, ferma restando la natura privatistica delle misure disciplinari propria delle società.

Nel PNA 2018, l'Autorità, muovendo dal fondamentale ruolo svolto dai Codici di comportamento di tradurre in regole e doveri per i singoli dipendenti gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo, ha comunicato l'intendimento di adottare nuove Linee guida in materia nei primi mesi dell'anno 2019, di cui si terrà conto con eventuali revisioni al Codice approvato.

AQP, con verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2016 ha riformulato la procedura specifica integrativa del codice etico denominata "**Regolamento incarichi extra istituzionali**" che disciplina il conferimento di incarichi extra istituzionali al personale di AQP, nonché regola la procedura per il rilascio della conseguente autorizzazione all'espletamento degli incarichi esterni nel rispetto del superiore principio che impone l'insussistenza del conflitto d'interessi.

Il RPCT effettuerà il monitoraggio periodico circa il rispetto di tale Regolamento.

Il Codice Etico e di Comportamento ed il Regolamento incarichi extra istituzionali sono pubblicati sul sito istituzionale al seguente link:

<http://www.agp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/Disposizioni%20generali/D.%20Lgs.%20231%20ed%20Etica%20aziendale>



9. Protocollo di legalità

La Regione Puglia, da sempre impegnata in attività a tutela della legalità, consapevole dell'importanza della collaborazione sinergica tra le Istituzioni per garantire efficacia ed efficienza all'azione della Pubblica Amministrazione, intende innalzare i livelli di legalità delle proprie strutture con particolare riferimento alle procedure maggiormente esposte al rischio corruttivo.

In data 26 settembre 2017, nell'ambito del Network dei Responsabili dell'Anticorruzione e della Trasparenza (cui partecipano i RPCT delle Società, delle Agenzie e degli Enti della rete istituzionale della Regione), coordinato dal RPCT della Regione Puglia, sul tema "*protocollo di legalità*" da utilizzare dai soggetti del sistema regione, è emersa la proposta di costituire un gruppo di lavoro con le Prefetture operanti sul territorio, istituzionalmente preposte alla tutela della legalità, teso ad individuare misure di prevenzione della corruzione attuative della normativa di cui alla legge n.190/2012.

La Regione ha, quindi, elaborato una bozza di protocollo, avvalendosi di alcuni componenti del Network (Acquedotto Pugliese S.p.A., Aeroporti di Puglia S.p.A., AREM Puglia), avente ad oggetto, inizialmente, l'attività di formazione, con possibilità di altre misure territoriali di carattere generale sui temi della legalità, e ha inoltrato tale proposta alla Prefettura di Bari, con eventuale estensione all'ANAC.

Tale attività potrebbe essere svolta in coordinamento con le azioni previste nel "*Programma per il rafforzamento della legalità, della sicurezza e della coesione sociale in Puglia*" attuativo del Protocollo d'intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza da finanziare con le risorse attribuite alla Regione Puglia per il ciclo di programmazione 2014-2020 e le risorse del PON "Legalità" 2014/2020.

10. Rotazione del personale o misure alternative

Nella Delibera n.1134/2017, l'Autorità, nel dare evidenza al fatto che "*Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti*", indica quale auspicabile la misura della rotazione, in particolare per le figure preposte alla gestione di aree sensibili ai fini anticorruzione, compatibilmente a vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di natura oggettiva connessi con le esigenze organizzative della società.

L'ANAC, pertanto, pur auspicando l'attuazione di tale misura anche all'interno delle società, la contempera con l'esigenza di salvaguardare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, evitando la sottrazione di competenze specialistiche necessarie per attività di elevato contenuto tecnico. La rotazione dei dirigenti e del personale presenta, infatti, rilevanti profili di delicatezza e complessità, dal momento che essa potrebbe collidere con esigenze altrettanto rilevanti, come quelle sottese al consolidamento del *know-how* ed alla continuità dell'azione aziendale, che implicano la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti, specialmente negli ambiti di attività di più elevata connotazione specialistica. Inoltre, si possono determinare criticità in caso di rotazione anche la dimensione degli uffici e la quantità dei dipendenti operanti. La rotazione è oggettivamente più semplice laddove le risorse siano maggiori.



Tuttavia, la rotazione intesa come strumento tipico anticorruzione è essenzialmente quella connessa all'identificazione delle aree a maggior rischio, ovvero in presenza di particolari situazioni sintomatiche di criticità.

Il PNA 2016 (delibera ANAC 3 agosto 2016, n.831) fornisce alle società indicazioni più puntuali rispetto all'adozione delle citate misure organizzative.

Va osservato che sul tema della rotazione del personale, trattandosi di una misura che investe l'organizzazione e la funzionalità aziendale, oltre che il sistema delle relazioni sindacali, vanno rispettati i vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e i vincoli di natura oggettiva, connessi all'assetto organizzativo della società.

Per vincoli soggettivi devono intendersi misure compatibili con eventuali diritti individuali, quali ad esempio la modifica della sede di lavoro in caso di dirigente sindacale, che va comunicata all'Organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest'ultima di formulare osservazioni.

Per vincoli oggettivi, poi, va intesa la garanzia della qualità delle competenze professionali, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.

Importante limite alla rotazione può ad esempio essere quello della infungibilità derivante dall'appartenenza a professionalità specifiche.

In combinazione o in alternativa alla rotazione, altra misura efficace potrebbe essere quella della segregazione delle funzioni, in base alla quale attribuire a soggetti diversi i compiti di: svolgere attività istruttorie e accertamenti; adottare decisioni; attuare le decisioni prese; effettuare le verifiche. Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonchè ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

Altro criterio che potrebbe essere adottato, in luogo della rotazione, è quello di attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l'amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce.

Cinquanta misure adottate nel presente Piano prevedono l'adozione/aggiornamento di procedure/regolamenti/istruzioni operative in cui sia definito con chiarezza il "chi fa che cosa" nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni e di assenza di conflitti di interesse, nonché nel rispetto degli obblighi di trasparenza.

Quanto alla misura della rotazione, AQP è stata oggetto di profonde riorganizzazioni aziendali (in particolare: OdS 11 maggio 2016, n.217; OdS 31 ottobre 2016, n.220; OdS 8 settembre 2017, n.228; OdS 12 gennaio 2018, n.231; OdS 29 marzo 2018, n.232; OdS 11 maggio 2018, n.233) con cui si è proceduto ad un ciclo di cambiamenti in posizioni di responsabilità, anche di aree sensibili, tuttora in fase di assestamento.

Nel corso del 2017 hanno cambiato la propria posizione organizzativa 8 Dirigenti su 31, ai quali si sono aggiunti 2 dirigenti apicali neoassunti in settori dove è più elevato il rischio corruttivo (Legal e



CFO); nel corso del 2018 hanno cambiato la propria posizione organizzativa 4 Dirigenti su 33, ai quali si è aggiunto un dirigente apicale neoassunto in un settore ad alto rischio corruttivo (Procurement).

Quanto ai Responsabili di UO nel 2018 hanno cambiato la propria posizione organizzativa 15 dipendenti su 109, che si aggiungono ai 13 del 2017.

I trasferimenti/cambi mansione hanno tenuto conto anche del principio di rotazione, quale misura di prevenzione, nonché dei risultati di un'attività di *assessment* di tutti i dirigenti e dei quadri, svolta nel 2016, proprio al fine di poter effettuare una attenta valutazione delle professionalità presenti in azienda e poter, dunque, procedere a riorganizzazioni aziendali che, attraverso la valorizzazione delle risorse umane, garantissero lo sviluppo e la crescita aziendale, facendo attenzione a non disperdere il *know-how* acquisito.

ANAC suggerisce, comunque, di collegare la misura maggiormente all'analisi del rischio piuttosto che ai processi di riorganizzazione che di volta in volta interessano le strutture coinvolte. Si richiamano, di seguito, i principi già definiti nel PTPCT 2017-2019:

- a) la rotazione del personale della Società deve avvenire con modalità che non compromettano la continuità aziendale ed alla luce del *know-how* acquisito dai dipendenti, dei risultati conseguiti e della relativa valutazione, della specificità professionale posseduta e dell'eventuale infungibilità del profilo rivestito;
- b) la rotazione tra dirigenti e personale di Direzione deve essere sfalsata in modo da garantire la trasmissione del *know-how* tra dipendenti uscenti e dipendenti subentranti;
- c) in sede di valutazione del personale devono essere previsti specifici indicatori riferiti all'ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione ed all'assunzione di iniziative volte a migliorare l'efficacia della strategia di prevenzione in atto (attraverso, ad esempio, l'adozione di check list e protocolli operativi). Ciò premesso ed in ogni caso, il dirigente competente alla nomina, ove necessario, valuta con il supporto del RPCT le modalità concrete di rotazione del personale coinvolto nell'istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti relativi ai processi a maggiore rischio di corruzione indicati nella Tabella allegata sub 1) al presente PTPCT. Nei casi in cui si proceda all'applicazione del principio di rotazione si provvede a dare adeguata informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- d) la rotazione deve essere attuata compatibilmente con la disponibilità di posti nell'organico della Società, ed in considerazione della competenza professionale del personale, e può essere derogabile per le attività infungibili o altamente specializzate;
- e) fatti salvi i casi di sospensione cautelare in caso di procedimento penale, il dirigente competente alla nomina, con il supporto del RPCT, procede comunque, nel rispetto delle procedure e delle garanzie previste dai contratti collettivi di lavoro e dalle altre norme applicabili, alla rotazione dei dipendenti coinvolti in procedimenti penali o disciplinari collegati a condotte di natura corruttiva o non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia;
- f) la formazione che è una misura fondamentale per garantire che siano acquisite dai dipendenti competenze professionali trasversali necessarie per dar luogo alla rotazione.



E' necessario pianificare la rotazione, individuando i carichi di lavoro ed altre misure complementari, che consentano l'agevolazione, nel lungo periodo, del processo di rotazione, secondo un criterio di gradualità per mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria.

La rotazione deve essere sicuramente garantita nella dirigenza e dovrà essere applicata anche al personale non dirigenziale titolare di responsabilità ed anche ai dipendenti che operano nelle aree a maggior rischio corruttivo.

Gli organi di indirizzo politico e i dirigenti dei settori a più elevato rischio corruttivo devono garantire l'applicazione della misura.

Nel PNA 2018, l'ANAC si è particolarmente soffermata sulla misura della rotazione, avendo registrato la mancanza nei PTPC di un'adeguata programmazione della disciplina della rotazione e dei criteri di applicazione della stessa (individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione, periodicità con la quale si intende attuare la misura, caratteristiche della rotazione, e cioè se si applica una rotazione di tipo funzionale o territoriale), e la mancanza di collegamento con le altre misure di prevenzione della corruzione. L'Autorità ha, pertanto, rinnovato la raccomandazione anche alle le società in controllo pubblico di osservare una maggiore attenzione rispetto all'applicazione dell'istituto della rotazione ordinaria o delle misure alternative che possano sortire analoghi effetti.

Nel presente Piano è stata, pertanto, prevista una misura specifica per la pianificazione della rotazione assegnata alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione (cfr. Tabella allegato 1).

Il RPCT effettua il monitoraggio riguardo all'attuazione delle misure di rotazione previste e/o rispetto alle misure alternative.

Infine, ogni qual volta a carico di un dipendente dovesse essere avviato un procedimento disciplinare o penale per condotta corruttiva occorre dare attuazione alla **c.d. rotazione "straordinaria"**. Su indicazioni dell'Autorità, il momento del procedimento penale da considerare rilevante è la richiesta di rinvio a giudizio (artt. 405-406 e sgg. C.p.p.) formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, dell'atto che instaura il singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari).

11. Verifica sulla insussistenza di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs n.39/2013

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, emanato in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 190/2012, detta "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".

Il RPCT verifica che siano rispettate le disposizioni del decreto in esame, segnalando i casi di possibile violazione all'ANAC, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Pertanto il RPCT, in collaborazione con la Direzione Risorse Umane e con i RAT competenti, verifica l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi ai sensi del d.lgs. n.39 del



2013 al momento del conferimento dell'incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato e pubblicata sul sito istituzionale della Società,.

a) *Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali*

Per gli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè *“gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato”* - le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n.39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 7, sulla *“inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”*.

Per i dirigenti, si applica l'art.3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati, anche con sentenza non passata in giudicato, contro la pubblica amministrazione.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del d. lgs. n.175/2016, ai sensi del quale *«Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento»*.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.

b) *Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali*

Nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali sono previste le seguenti situazioni di incompatibilità:

Per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le *“incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”* e, in particolare, il comma 2;
- art. 11, relativo a *“incompatibilità tra incarichi amministrati i di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”* ed in particolare i comma 2 e 3;
- art. 13, recante *“incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*.



Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle *“incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 8, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale *«Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori»*.

L'ANAC, da ultimo nella Delibera n.1134/2017, ha previsto che le società adottino le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico e le cause di incompatibilità; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal RPCT, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla Società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Nel caso in cui il RPCT rileva la violazione delle norme sulle inconfiribilità/incompatibilità avvia il procedimento di contestazione sia nei confronti del soggetto che ha conferito l'incarico sia nei confronti del soggetto cui l'incarico è stato conferito, secondo la disciplina dettata da ANAC nelle Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, Delibera n.833/2016.

Attualmente in AQP:

- all'atto di conferimento dell'incarico l'interessato rende la dichiarazione di assenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità;
- la dichiarazione, nel corso del rapporto, viene rinnovata annualmente;
- annualmente il RPCT procede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e pubblicate sul sito istituzionale per amministratori e dirigenti (in particolare per le inconfiribilità si procede all'acquisizione di casellario giudiziale e carichi pendenti).

11.1 Ipotesi che confluiscono nella stessa persona la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'incarico di Direttore Generale in una società in controllo pubblico ex art. 2 bis, comma 2, lett.b, d. lgs. n.33/2013 e s.m.i.

A luglio 2017 nella Governance di AQP (cfr. paragrafo 3, punto 3.2) confluivano nella stessa persona, l'ing. Nicola De Sanctis, sia la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione che l'incarico di Direttore Generale, entrambi organi statutari di diretta nomina della Regione Puglia (DGR n.1133/2017 e DGR n.1265/2017).

In sede di Assemblea dei Soci, in data 13 luglio 2017, rispetto all'incarico di Direttore Generale al Presidente e ad eventuali profili di inconfiribilità/incompatibilità, il Socio dava atto di aver



effettuato tutti gli approfondimenti del caso. Successivamente, il RPCT di AQP non aveva inteso attivare un procedimento di accertamento in mancanza di un'incompatibilità *ex lege*.

A seguito di richiesta di ulteriori approfondimenti da parte del Vice Presidente del CdA, espressa nel Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2017, il RPCT perveniva alle seguenti conclusioni (nota RPCT del 13 dicembre 2017, prot. n.146110):

- le prescrizioni di legge e lo Statuto non pongono esplicitamente limiti al duplice ruolo di Presidente e Direttore Generale;
- non si ravvisano gli estremi di un conflitto di interessi generalizzato e permanente;
- ogni qual volta il Presidente/Direttore Generale fosse portatore di interessi della propria sfera privata collegati anche solo potenzialmente al provvedimento finale e che potrebbero influenzare negativamente l'adempimento dei doveri istituzionali, interessi in grado di compromettere l'imparzialità dell'azione amministrativa, è doverosa l'astensione ex art. 6 bis della legge n.241/1990.

Il profilo della segregazione dei poteri veniva approfondito, nella riunione del 12 dicembre 2017, da parte dell'Organismo di Vigilanza che perveniva alle seguenti conclusioni:

- il "conflitto di interessi" è da valutare in relazione alle singole operazioni ed ai singoli processi e, pertanto, è opportuno che AQP si doti, ove non già in possesso, di una procedura interna e/o varie istruzioni operative che consentano a ciascuna Direzione di monitorare eventuali situazioni di conflitto di interesse dei dipendenti nel caso di rapporti con i terzi esterni alla Società;
- per quanto concerne i poteri al Direttore Generale, è opportuno, in conformità alla best practice aziendali, che il CdA adotti una delibera di conferimento di poteri mediante elencazione dettagliata dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione concessi al Direttore Generale, con previsione, ove possibile, di limiti di firma per le operazioni di maggiore rilevanza, e di un sistema di firme congiunte con i procuratori al di sopra dei limiti di firma, nel rispetto del principio di segregazione;
- per quanto concerne le procure, l'OdV ha ritenuto che le stesse rispondano al principio di segregazione dei poteri per funzione, suggerendo, ove possibile, di prevedere la misura della firma congiunta tra il Responsabile di funzione e il Direttore Generale, per tutte quelle operazioni che superino un determinato importo.

In considerazione della delicatezza del tema, e a tutela del Vertice aziendale, il RPCT, in data 2 gennaio 2018, inviava richiesta di parere all'ANAC sui seguenti quesiti:

"A) In una società in controllo pubblico ex art. 2 bis, comma 2, lett.b, d. lgs. n.33/2013 e s.m.i., le previsioni normative – d. lgs. n.39/2013 – in materia di incompatibilità impediscono il doppio incarico tra Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale nella stessa società?"

B) Nel caso AQP il modello adottato con la Deliberazione CdA del 29 luglio 2017, n.7, come integrata con la successiva Deliberazione CdA del 6 ottobre 2017, n.10, genera stabilmente una situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interessi generalizzato e permanente?"

C) E' sufficiente la dichiarazione dell'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la predisposizione di un regolamento di governance sul funzionamento dell'Organo di Vertice, unitamente al conferimento delle procure ai dirigenti responsabili, per presidiare la segregazione dei ruoli?"



Nelle more della pronuncia dell'Autorità, il RPCT suggeriva al CdA l'adozione di un regolamento di governance sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre successivamente alla verifica degli organi di controllo. Inoltre, al fine di presidiare qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, il RPCT poneva come misura ai componenti del Consiglio di rilasciare l'espressa dichiarazione di assenza di conflitti rispetto ai punti trattati all'ordine del giorno, per ogni consiglio (nota RPCT del 2 gennaio 2018, prot. n.335).

A seguito della emersa necessità di approfondimenti sul sistema di governance e di conferimento delle deleghe, nel corso del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2017, l'ing. De Sanctis rimetteva autonomamente al Consiglio i poteri a lui delegati quale Direttore Generale, limitandosi a esercitare i poteri nella funzione di Presidente, in conformità a quanto deliberato dal CdA come da verbali n.7/2017 e n.10/2017.

Da marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione ha assunto una nuova composizione a 5 in cui l'ing. Nicola De Sanctis ha le cariche di Vice Presidente del CdA e Amministratore Delegato, con i tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione delle materie riservate al Consiglio come individuate con la D.G.R. del 28 luglio 2017, n.1265. Resta fermo l'incarico di Direttore Generale.

In data 8 gennaio 2019 è pervenuto il riscontro alla richiesta di parere: l'ANAC, in merito alla presunta violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.39/2013 in relazione al conferimento dell'incarico di AD e DG all'ing. De Sanctis ha archiviato la segnalazione concludendo sulla compatibilità tra i due ruoli in considerazione del fatto che, in data 28 novembre 2017, il DG ha rimesso le deleghe gestionali prima di assumere la carica di AD.

Si segnala che, con verbale n.15 del 30 ottobre 2018, il CdA ha approvato il Regolamento per la Gestione e il Funzionamento del Consiglio di Amministrazione che, all'art.9, così disciplina l'ipotesi di conflitto di interessi: *"Il componente del Consiglio di Amministrazione che si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, informa tempestivamente ed in modo esauriente gli altri Consiglieri e il Collegio Sindacale circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse e si astiene dalla relativa delibera. Se si tratta di Consigliere con poteri delegati dal Consiglio deve astenersi, investendo della stessa l'organo collegiale."*

Quanto alla delibera di conferimento di poteri mediante elencazione dettagliata dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione da conferire all'Amministratore Delegato con previsione, ove possibile, di limiti di firma per le operazioni di maggiore rilevanza, e di un sistema di firme congiunte con i procuratori al di sopra dei limiti di firma, nel rispetto del principio di segregazione, non ancora adottata dal CdA, l'ODV, come evidenziato anche nella relazione annuale 2017-2018, ne raccomanda l'adozione.

11.2 Commissioni di gare d'appalto e Commissioni di selezione per il reclutamento di personale

La legge n.190/2012 ha inserito nel d. lgs. n.165/2001 l'art. 35 bis che pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. A tale disposizione rinvia espressamente l'art.77, co.6, del Codice dei contratti pubblici per le Commissioni giudicatrici, mentre per le Commissioni per il reclutamento del personale la norma non è richiamata dall'art.19, co.2, del d. lgs. n.175/2016, e s.m.i., recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.



L'art.35 bis in particolare prevede che:

“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione):

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”

L'art.3 del d. lgs. n.39/2013 sancisce l'inconferibilità di incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e di incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Al riguardo AQP prevede quali misure di prevenzione il rilascio di apposite dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità/assenza di conflitti di interesse da parte, oltre che dei dirigenti, anche dei componenti delle commissioni di gare d'appalto e dei membri nominati a far parte delle commissioni per il reclutamento del personale.

11.3 Incarichi a soggetti in quiescenza

Per quanto riguarda il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, l'art. 5, co. 9 del legge n. 135/2012, modificato dall'art. 6, co. 1, legge n. 114/ 2014, poi dall'art. 17, co. 3, legge n. 124/ 2015, prevede che:

“E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi



dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia."

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione – Madia – è intervenuto con due circolari, la n. 6 del 2014 e la n. 4 del 2015, per fornire indicazioni sull'interpretazione autentica e sull'applicazione della nuova disciplina, che ha causato non poche difficoltà interpretative con particolare riferimento all'ambito applicativo e ai soggetti interessati dal divieto.

In sintesi:

- il divieto si applica anche enti e società controllati dalle pubbliche amministrazioni per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali e direttivi e le cariche;
- per "*lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza*" si intendono esclusivamente i lavoratori dipendenti e non quelli autonomi;
- per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali e direttivi possono essere conferiti a soggetti in quiescenza purché gratuiti e per una durata non superiore a un anno;
- per quanto riguarda gli incarichi, le cariche e le collaborazioni possono essere conferiti a soggetti in quiescenza se a titolo gratuito.

Il RAT per la Direzione Risorse Umane collaborerà con il RPCT per verificare il rispetto delle citate disposizioni; nel caso in cui venisse riscontrata la sussistenza di una situazione ricadente in uno dei citati divieti, questa deve essere tempestivamente comunicata al RPCT che, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n.39/2013, provvede a segnalare i possibili casi di violazione delle disposizioni del decreto medesimo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

12. Il Pantouflage

Il PNA 2018 ha dedicato, nella parte generale, paragrafo 9, un approfondimento sulla cd. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*), previsto dall'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, introducendo il co. 16-ter nell'art. 53 del d.lgs. 165/2001.

La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni



lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro e intende altresì scoraggiare i soggetti privati da porre in essere pressioni e condizionamenti prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione.

Invero la formulazione della norma non appare del tutto chiara e ha dato luogo a dubbi interpretativi, pertanto l'Autorità, che in materia ha sia compiti di vigilanza ex art.16 del d. lgs. n.39/2013, sia una funzione consultiva ex art. 1, co. 2, lett. e), l. n.190/2012, dopo essere più volte intervenuta con pareri, fornisce nel PNA 2018 un quadro dell'istituto al fine di favorirne la corretta applicazione.

Di seguito si riportano le indicazioni dell'ANAC rilevanti rispetto alle Società in controllo pubblico.

“Ambito di applicazione

La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, [...]

Si evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconferibilità di incarichi, laddove l'ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato ulteriormente definito. L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. [...] il riferimento ai dipendenti pubblici va, pertanto, inteso nel senso di ricomprendere anche i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del d.lgs. 39/2013. [...]

Esercizio di poteri autoritativi e negoziali

[...] In primo luogo si osserva che i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art.53, co. 16-ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente. [...]

Per quanto riguarda gli enti di diritto privato in controllo, regolati o finanziati, definiti dal d.lgs. 39/2013, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 21 del medesimo decreto, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali. Non sembra invece consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013. Ad analoghe conclusioni si giunge per i dirigenti ordinari. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla determinazione n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria,



che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti sono esclusi dall'applicazione dell'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali.

L'Autorità ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Tenuto conto della finalità della norma, può ritenersi che fra i poteri autoritativi e negoziali sia da ricomprendersi l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.

Soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione

Per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i poteri negoziali e autoritativi, si ritiene che, al di là della formulazione letterale della norma che sembra riguardare solo società, imprese, studi professionali, la nozione di soggetto privato debba essere la più ampia possibile. Sono pertanto da considerarsi anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, [...]

Occorre in ogni caso, come visto sopra, verificare in concreto se le funzioni svolte dal dipendente siano state esercitate effettivamente nei confronti del soggetto privato.

Sanzioni

[...] Le conseguenze della violazione del divieto di pantouflage attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma.

Al soggetto privato è inoltre preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione.[...] le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 [...].

L'obbligo di rendere la predetta dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo emanati dall'Autorità in attuazione del d.lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici. Si rammenta che i bandi tipo sono vincolanti per le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 71 dello stesso codice (fatte salve le parti espressamente indicate come "facoltative" che non riguardano certamente il possesso dei requisiti generali). [...]

La verifica della dichiarazione resa dall'operatore economico è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

Ulteriore misura sanzionatoria prevede l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'incarico.

[...] Una volta accertata l'effettiva violazione, nei sensi esposti dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 126/2018, cit., l'ANAC non ha ulteriori poteri in merito al compimento degli atti conseguenti.



Pertanto, rimane problematico l'aspetto riguardante l'individuazione del soggetto cui spetta assumere la decisione finale sulla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e sulla preclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, con conseguenti ripercussioni anche sulla decorrenza certa degli effetti sanzionatori.

Nei PTPC, quale misura volta a implementare l'attuazione dell'istituto, potrebbe essere previsto l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Si ritiene inoltre opportuno che il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, segnali detta violazione all'ANAC e all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

Al fine di rendere pienamente efficace la disciplina sul pantouflage, l'Autorità si riserva di presentare un eventuale atto di segnalazione al Governo e Parlamento." (PNA 2018 – Delibera n.1074 del 21 novembre 2018).

AQP, già in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui alla legge n.190/2012, ha provveduto ad inserire nei bandi di gara per l'affidamento di beni, servizi e forniture apposita clausola che obbliga i partecipanti a produrre una dichiarazione con la quale autocertificano di non avere alle proprie dipendenze e tra i propri collaboratori ex dipendenti della Società che abbiano esercitato nel triennio precedente poteri decisionali nei riguardi dei medesimi concorrenti.

Inoltre, ha previsto che i soggetti interessati all'assunzione rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta condizione ostativa.

Spetta al RPCT esercitare un'attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Si precisa che anche il RPCT della Regione Puglia, con nota del 27 aprile 2018, prot. n.758, ha invitato le società partecipate al rispetto della disciplina del pantouflage.

13. Flussi informativi

I RAT informano tempestivamente il RPCT di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del PTPCT.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al RAT presso la direzione di appartenenza qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

Il RPCT e i RAT possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni alla Società, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

Considerata la visione sinergica del sistema di presidio dei rischi tra RPCT e OdV e il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n.231/2001 e di cui alla legge n.190/2012, in un'utile logica di semplificazione, i flussi informativi da e verso l'OdV sono stati oggetto di analisi anche ai fini anticorruzione.



14. Il Whistleblowing

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente della Società che segnala violazioni o irregolarità commesse nell'interesse o vantaggio dell'ente, ovvero ai danni dell'interesse pubblico, agli organi legittimati ad intervenire.

La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura volta a incoraggiare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della funzione sociale, sia l'azienda che il dipendente che procede alla segnalazione. Scopo principale del whistleblowing è, infatti, di prevenire o risolvere fenomeni corruttivi attuali o potenziali, internamente e tempestivamente.

La disciplina di origine anglosassone trova ingresso nell'ordinamento con l'art. 1, co. 51, della legge 190/2012 che ha introdotto l'art. 54 bis, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", nell'ambito del d.lgs. 165/2001, così istituzionalizzando per la P.A. la segnalazione da parte del dipendente pubblico di illeciti commessi all'interno dell'amministrazione dove presta servizio.

Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa ai dipendenti che segnalano illeciti nelle società, in AQP veniva adottata la procedura "whistleblower", approvata con delibera dell'Amministratore Unico n. 16 del 23 luglio 2014.

La legge del 30 novembre 2017, n.179, ha colmato il vuoto normativo per i dipendenti di società in controllo pubblico e ne ha esteso l'applicazione anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Gruppo AQP.

Ecco, in sintesi, gli aspetti più rilevanti della legge n.179/2017:

- il dipendente che segnala ai responsabili anticorruzione, all'ANAC o ai magistrati ordinari e contabili illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive; in caso di licenziamento è previsto il reintegro nel posto di lavoro; ogni atto discriminatorio o ritorsivo è nullo. L'onere della prova è invertito, nel senso che spetta all'ente dimostrare l'estraneità della misura adottata rispetto alla segnalazione;
- è vietato rivelare l'identità del whistleblower, ma non sono ammesse segnalazioni anonime. Il segreto sul nome, in caso di processo penale, non può comunque protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari;
- la segnalazione è espressamente sottratta all'accesso documentale disciplinato dall'articoli 22 e seguenti della legge 241/1990;
- sono previste sanzioni pecuniarie a carico della Società in caso di atti discriminatori, ovvero in caso di mancata verifica della segnalazione, nonché nell'ipotesi di assenza o adozione di procedure discordanti dalle linee guida;
- il testo interviene modificando l'art. 6 D.Lgs.231/2001 ed introducendo per le società che hanno adottato il Modello organizzativo l'obbligo di prevedere canali (anche informatici e comunque tali da garantire la riservatezza del segnalante) atti a consentire ai soggetti di cui all'art. 5 d. lgs. n.231/2001 (ovvero ai soggetti apicali o subordinati) di effettuare segnalazioni riguardanti condotte illecite rilevanti ai fini 231;



- ogni tutela viene meno nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

Le novità normative sono state recepite in una procedura redatta dal RPCT, condivisa con l'OdV di AQP e con l'OdV di ASECO, approvata sia dal CdA di AQP con verbale n.10 del 31 maggio 2018, che dall'AU di ASECO S.p.A. con deliberazione n.2 del 27 luglio 2018, parte integrante del Modello ex d.lgs. n. 231/2001 rispettivamente di AQP e di ASECO S.p.A. e rilevante ai fini del PTPCT.

La procedura con il modello per le segnalazioni è pubblicata sia nella intranet aziendale che nel sito istituzionale al seguente link:

<http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/Disposizioni%20generali/D.%20Lgs.%20231%20ed%20Etica%20aziendale>

Per quanto riguarda la piattaforma informatica tale da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante (crittografia), In data 15 gennaio 2019, l'ANAC ha reso disponibile per il riuso l'applicazione informatica "Whistleblower". L'UO COMAM si sta attivando per l'utilizzo di tale soluzione, evidentemente prioritaria con il supporto IT.

Nelle more, le segnalazioni possono pervenire *con le seguenti* modalità:

1) mediante invio, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

segnalazione.illeciti@pec.aqp.it

responsabile.anticorruzione@pec.aqp.it

OrganismodiVigilanza@aqp.it

odvaseco@gmail.com

In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di AQP e/o dall'ODV che ne garantiranno la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;

2) per mezzo del servizio postale o tramite posta interna indirizzata al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di AQP e/o all'ODV interessato; in tal caso, per usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale"; gli indirizzi cui inviare la segnalazione sono:

- via Cognetti, 36, 70100 Bari, per l'invio all'RPCT o ODV di AQP;
- Contrada Lama di Pozzo s.n. 74025 Marina di Ginosa (TA), per l'invio all'ODV di ASECO.

3) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale da uno dei soggetti legittimati alla loro ricezione.

Nel corso del 2018 è pervenuta alla PEC del RPCT una segnalazione "whistleblower" in materia di appalti.

L'ANAC, ai sensi del novellato articolo 54 bis del d.lgs. n.165/2001, co. 6, con delibera del 30 ottobre 2018 n. 1033, ha adottato il «Regolamento dell'Autorità nazionale anticorruzione sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro».

Quanto, invece, agli esposti anonimi/segnalazioni che pervengono in Società, il RPCT provvede comunque ad un'attenta analisi di quelli a rilevanza anticorruzione (le segnalazioni vengono prese



in considerazione solo se adeguatamente dettagliate e circostanziate, se prive di manifesta portata strumentale ed emulativa, e di attitudini diffamatoria o calunniosa), attivando verifiche congiuntamente alla funzione Internal Audit e ai Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte, anche al fine di accertare l'efficacia dei presidi a tutela dei rischi anticorruzione ovvero di adottare ulteriori misure idonee rispetto ai fatti accertati.

Di questa attività il RPCT riferisce periodicamente all'OdV per un esame congiunto sui contenuti delle attività svolte, anche ai fini del monitoraggio previsto dei processi sensibili penalmente rilevanti ex d. lgs. n.231/2001. Questo flusso informativo avviene mediante un prospetto riassuntivo degli anonimi/segnalazioni, nel quale si sintetizzano le seguenti informazioni: contenuto dell'esposto, attività di *audit* consequenziale svolta, formalizzazione dei risultati dell'attività di *audit* e azioni da parte dei soggetti apicali, indicazione delle misure di *follow up*.

Considerata la rilevanza del fenomeno in Società, il RPCT ha redatto una procedura per la gestione delle segnalazioni anonime, approvata in CdA con verbale n.10 del 31 maggio 2018, che si richiama alle indicazioni di cui al Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 29 marzo 2017.

15. Formazione del personale

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione. Infatti, una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

1. l'attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte con cognizione; ciò comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
2. la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
3. la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
4. la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione;
5. la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
6. l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate; ciò rappresenta un'opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare all'interno della società le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di buone pratiche amministrative a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;
7. la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all'approfondimento;



8. evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile.

Le Società in controllo pubblico devono, dunque, programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli:

- **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- **livello specifico**, rivolto al responsabile che opera nel settore della prevenzione della corruzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio corruttivo: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto.

Ove possibile, le attività formative specifiche in esame vengono programmate e svolte in comune con l'Amministrazione Vigilante (Regione Puglia), al fine di garantire uniformità di criteri, prassi e metodologie a livello di rete istituzionale e di garantire il coordinamento delle attività inerenti a processi a competenza condivisa tra strutture regionali e AQP.

Nelle iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione andrà esplicitato:

- il collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;
- l'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

In linea con quanto stabilito dalla legge n.190/2012 che prevede nell'ambito della costruzione del sistema di prevenzione della corruzione l'adozione di iniziative formative dedicate, la Società ha già effettuato per gli anni 2014-2017, azioni formative in materia di anticorruzione differenziate per destinatari, contenuti, modalità.

Nel primo semestre del 2018 nelle materie di anticorruzione, trasparenza e 231, in continuità con le attività formative poste in essere negli anni precedenti, è stato erogato il corso *"Aggiornamento Linee Guida ANAC in materia di Anticorruzione e Trasparenza nelle Società Pubbliche – Parte Generale: Governance e Modello 231 – Parte Speciale: Mappa attività rischio reato"*.

In particolare per la parte Anticorruzione e Trasparenza sono stati trattati i seguenti temi:

- a) Le novità introdotte dalla Legge 190/2012
- b) Modifiche ai reati di corruzione e concussione
- c) Introduzione del reato di traffico di influenze illecite
- d) Corruzione tra privati
- e) Nuove linee Guida ANAC Partecipate pubbliche



- f) Piano Nazionale Anticorruzione e PTPCT
- g) Processo di redazione del PTPCT e Mappatura dei rischi
- h) Misure anticorruzione
- i) Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
- j) Obblighi dei dirigenti e dei dipendenti
- k) Legge n.241/90
- l) Accesso civico ex D.lgs. 33/13
- m) Trasparenza e obblighi di pubblicazione dei dati (D.lgs. 33/13)
- n) Rating di legalità e misure di self cleaning nelle procedure d'appalto
- o) La disciplina del whistleblowing

Il corso si è sviluppato durante i mesi di febbraio-marzo 2018, in 17 edizioni ed ha coinvolto n. 615 risorse per un totale di 1.926 ore di formazione. L'aggiornamento è stato effettuato per RAT, dirigenti, quadri, personale in forza presso i territori di Lecce e Bari; nel prossimo anno sarà completato per tutto il restante personale in modalità e-learning.

La modalità di formazione utilizzata è stata quella frontale in aula con successiva somministrazione di un questionario di apprendimento.

La formazione è stata erogata da una Società esterna.

16. Misure ulteriori per la riduzione del rischio di corruzione

L'Autorità auspica che gli enti soggetti all'adozione del PTPCT adottino, oltre alle misure obbligatorie di mitigazione dei rischi, un'altra serie di misure indicate dall'Autorità a mero titolo esemplificativo.

Rispetto a tale elencazione esemplificativa, AQP, essendo dotata dal 2007 di un Modello di organizzazione e gestione ex d. lgs. n.231/2001, ha già implementato le seguenti ulteriori misure di prevenzione:

- a) piano di audit annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione e implementato attraverso la funzione di internal audit;
- b) previsione della presenza di più dipendenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente;
- c) il Codice Etico e di Comportamento;
- d) il Regolamento incarichi extra lavorativi che disciplina il conferimento degli incarichi esterni al personale dipendente e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento degli stessi;
- e) procedure che prevedano che le richieste di attivazione o variazione dei contratti svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario, ovvero con le altre forme equivalenti previste dalla legge, nonché per qualsiasi attività effettuata presso



l'utenza non può essere richiesto da parte di Acquedotto Pugliese alcun pagamento in contanti;

- f) piano di verifiche sistematiche sulla veridicità delle dichiarazioni di incompatibilità rese dai dirigenti, al fine di poter controllare l'insussistenza di cause di inconferibilità al verificarsi dell'evento;
- g) regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato;
- h) svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività della Società, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- i) informatizzazione del servizio di gestione del personale;
- j) raccordo tra le banche dati informatizzate della Società attraverso sistemi di gestione integrata dei contatti con gli utenti (ACS), del protocollo (Proteus), dell'Ufficio Legale (Suite Legale) e del sistema SAP e di SIT (Sistema di Telecontrollo);
- k) il Sistema Qualità.

In particolare, per quanto riguarda il Sistema Qualità, lo stesso è composto dal Manuale della Qualità e da una serie di procedure gestionali ed istruzioni operative di dettaglio, oltre che dagli Ordini di Servizio emessi dall'Alta Direzione.

Le procedure abbracciano l'intera descrizione dei processi individuati per la gestione del Servizio Idrico Integrato, incluse le attività di progettazione e realizzazione delle infrastrutture, per le attività di Produzione di compost di qualità e per le attività di Raccolta, trasporto conto terzi, recupero e trattamento di fanghi civili, agroalimentari e legno vegetale.

Tutti i documenti inerenti il Sistema di Gestione per la qualità descrivono in modo chiaro obiettivi, modalità gestionali, criteri e responsabilità definite al fine di garantire l'efficace funzionamento e controllo dei processi. Essi permettono l'individuazione delle risorse e delle informazioni necessarie a supportare il funzionamento e il monitoraggio dei processi.

Al fine di permettere il controllo oggettivo dei processi in termini prestazionali, le procedure gestionali definiscono alcune registrazioni, che la funzione addetta al rispetto della procedura redige nello svolgimento delle proprie attività.

Già dal 2018 e in previsione per tutto il 2019, tutte le funzioni aziendali sono focalizzate sull'aggiornamento delle procedure; molte misure del presente piano riguardano l'adozione/aggiornamento di procedure e istruzioni operative, con una particolare attenzione al rispetto dei principi di rotazione, segregazione dei processi, assenza di conflitti di interesse.

AQP dispone, infine, delle seguenti certificazioni rilasciate dall'Organismo di Certificazione accreditato:



STATO CERTIFICAZIONI GRUPPO AQP			
SOCIETA' /NORME/ CAMPO APPLICAZIONE	NORMA		
	ISO 9001:2015 (Qualità)	OHSAS 18001:2007 (Sicurezza)	ISO 14001:2015* (Ambiente)
AQP Spa	Attività di Gestione del Servizio Idrico Integrato	Attività di Gestione del Servizio Idrico Integrato	2 Sedi 2 Sorgenti 5 Impianti di Potabilizzazione 11 Impianti di Depurazione
	Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione (ex DPR 207)		
ASECO	Produzione di compost di qualità (ammendante compostato misto) attraverso le fasi di miscelazione, ossidazione, maturazione, rivoltatura e vagliatura. Raccolta, trasporto conto terzi, recupero e trattamento di fanghi civili, agroalimentari e legno vegetale	Produzione di compost di qualità (ammendante compostato misto) attraverso le fasi di miscelazione, ossidazione, maturazione, rivoltatura e vagliatura. Raccolta, trasporto conto terzi, recupero e trattamento di fanghi civili, agroalimentari e legno vegetale	Produzione di compost di qualità (ammendante compostato misto) attraverso le fasi di miscelazione, ossidazione, maturazione, rivoltatura e vagliatura. Raccolta, trasporto conto terzi, recupero e trattamento di fanghi civili, agroalimentari e legno vegetale

Sedi certificate per AQP Spa 14001:2015*	
Sedi	Via Cognetti, San Cataldo
Sorgenti	Cassano Irpino, Caposele
Impianti di potabilizzazione	Locone, Fortore, Sinni, Pertusillo, Conza
Impianti di depurazione	Acquaviva delle Fonti, Noci, Foggia, Carpino, Vieste, San Nicandro Garganico, Maglie, Gallipoli, Castellana Grotte, Trinitapoli, Spinazzola

Per i laboratori: UNI EN ISO/IEC 17025:2005

I laboratori provinciali sono organizzati come laboratorio “multisito” accreditato in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005. In particolare, a seguito delle periodiche verifiche dei team ispettivi di ACCREDIA, risultano accreditate le Sedi di Bari, Foggia, Lecce e Taranto (*).

Per le prove accreditate ACCREDIA il Laboratorio Multisito CONRI opera secondo quanto previsto dalla norma ISO/IEC 17025:2005 e dal regolamento tecnico RT 08 e viene sottoposto a verifica periodica da parte dell’Ente di accreditamento ACCREDIA. Tali prove, diversamente dalle altre, nei Rapporti di prova non sono contrassegnate con asterisco.

In caso di temporanei problemi tecnici, il Laboratorio si riserva la possibilità di eseguire le prove accreditate in modalità non accreditata.

L’accreditamento ha l’obiettivo di favorire la creazione ed il mantenimento della fiducia dei clienti nelle attività di prova del Laboratorio nonché nell’imparzialità e nell’integrità delle operazioni tecniche e commerciali ad esse associate.

L’accreditamento, inoltre, dimostra la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le prove accreditate e l’attuazione di un Sistema gestionale per la Qualità allineato ai principi della norma ISO 9001:2008.



(*) informazioni di dettaglio su matrici e prove oggetto dell'accreditamento alla norma ISO17025 del laboratorio multisito Acquedotto Pugliese sono disponibili nella sezione laboratori di prova del sito ufficiale di ACCREDIA www.accredia.it

17. Ciclo di valutazione delle prestazioni

AQP ha previsto già nell'anno 2017 la valutazione delle prestazioni dei RAT anche tenendo conto di processi e attività rilevanti rispetto all'attuazione del PTPCT; ugualmente per il 2018.

In particolare, per l'MBO 2018, relativamente all'anticorruzione, tutti i dirigenti hanno quale obiettivo strategico: il *“Rispetto delle misure anticorruzione di cui al PTPCT e delle tabelle di mappatura dei rischi”*.

Sono stati inoltre previsti obiettivi individuali rispetto ai RAT (con esclusione del nuovo Direttore Procurement assunto in corso di anno):

- Direttore Risorse Umane: *“Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al PTPCT 2018/2020”* (l'obiettivo sarà raggiunto se sono rispettati entro il 2018 gli obblighi di pubblicazione di competenza, rinvenibili PTPCT 2018/2020 pubblicato sul sito aziendale come da delibera C.d.A. n. 3 del 31/01/2018)
- Direttore Commerciale e Recupero Crediti: *“Anticorruzione: recupero crediti - controllo del rispetto degli standard di dilazione e controllo sullo scaduto non sollecitato”* (l'obiettivo sarà verificato sulla base di relazioni semestrali sulle attività di controllo svolte - modalità di controllo ed evidenze)
- Direttore Approvvigionamento Idrico: *“Anticorruzione: controlli sistematici sugli affidamenti diretti e/o in somma urgenza”* (l'obiettivo sarà verificato sulla base di relazioni semestrali sui controlli svolti, evidenziando, a seguito della programmazione degli investimenti: a) se si è proceduto a fare affidamenti diretti o in somma urgenza in deroga al regolamento aziendale; b) quanti affidamenti diretti hanno riguardato gli stessi soggetti professionali.
- Direttore Reti e Impianti: *“Anticorruzione: verifiche di I livello a campione su attività di chiusure per morosità (controlli sull'effettiva coincidenza fra verbale e effettiva chiusura)”* (l'obiettivo sarà verificato sulla base di report semestrali sulle verifiche effettuate con relative evidenze)
- Direttore Ingegneria: *“Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al PTPCT 2018/2020”* (l'obiettivo sarà raggiunto se sono rispettati entro il 2018 gli obblighi di pubblicazione di competenza, rinvenibili PTPCT 2018/2020 pubblicato sul sito aziendale come da delibera C.d.A. n. 3 del 31/01/2018)
- Direttore Servizi Tecnici e Manutentivi: *“Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al PTPCT 2018/2020”* (l'obiettivo sarà raggiunto se sono rispettati entro il 2018 gli obblighi di pubblicazione di competenza, rinvenibili PTPCT 2018/2020 pubblicato sul sito aziendale come da delibera C.d.A. n. 3 del 31/01/2018)
- Direttore Best Practice e HSE: *“Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al PTPCT 2018/2020”* (l'obiettivo sarà raggiunto se sono rispettati entro il 2018 gli obblighi di pubblicazione di competenza, rinvenibili PTPCT 2018/2020 pubblicato sul sito aziendale come da delibera C.d.A. n. 3 del 31/01/2018)



- Direttore Legale e Affari Societari: *“Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al PTPCT 2018/2020”* (l'obiettivo sarà raggiunto se sono rispettati entro il 2018 gli obblighi di pubblicazione di competenza, rinvenibili PTPCT 2018/2020 pubblicato sul sito aziendale come da delibera C.d.A. n. 3 del 31/01/2018)
- Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo: *“Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al PTPCT 2018/2020”* (l'obiettivo sarà raggiunto se sono rispettati entro il 2018 gli obblighi di pubblicazione di competenza, rinvenibili PTPCT 2018/2020 pubblicato sul sito aziendale come da delibera C.d.A. n. 3 del 31/01/2018)
- Dirigente responsabile dell'UO Information Technology: *“Anticorruzione: fornire alle UO Comunicazione e Relazioni Esterne e Procurement il supporto necessario alla definizione della procedura di gara per l'adozione del nuovo portale “Società Trasparente”* (l'obiettivo sarà verificato sulla base di una relazione tecnica sulle attività svolte)
- Dirigente responsabile dell'UO Comunicazione e Relazioni Esterne: *“Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al PTPCT 2018/2020”* (l'obiettivo sarà raggiunto se sono rispettati entro il 2018 gli obblighi di pubblicazione di competenza, rinvenibili PTPCT 2018/2020 pubblicato sul sito aziendale come da delibera C.d.A. n. 3 del 31/01/2018)
- A.U. di ASECO S.p.A.: *“Anticorruzione: istruzione interna che preveda la rotazione dei fornitori”* (l'obiettivo sarà raggiunto se l'istruzione interna è approvata entro settembre 2018)

Con DGR del 16 ottobre 2018, n.1826, la Regione Puglia, in linea con gli obiettivi dei dirigenti, ha individuato anche per il Direttore Generale un obiettivo anticorruzione per il 2018 (peso 5%): *“Rispetto delle misure anticorruzione di cui al relativo Piano triennale”* (l'obiettivo verrà verificato sulla base di apposita valutazione della relazione predisposta dal RPCT).

Non sono stati previsti obiettivi anticorruzione per il personale non dirigente, motivo per il quale il RPCT non ha obiettivi anticorruzione affidati al fine del trattamento accessorio della retribuzione.

Nella delibera n.1134/2017, l'ANAC evidenzia la necessità di individuare nelle società il soggetto più idoneo a svolgere i compiti propri dell'OIV nelle pubbliche amministrazioni (l'art. 1 co. 8 bis della legge n.190/2012), tra gli altri, il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. In mancanza dell'OIV, sempre secondo le nuove Linee Guida ANAC, *“ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni)”*. A tal proposito l'OdV di AQP, ha escluso la propria competenza, ritenendo più idonea un'altra funzione interna alla Società (cfr. verbale OdV 12 dicembre 2017).

Attualmente, la valutazione delle performance dei dirigenti di AQP per l'anno 2018 è attribuita con l'individuazione di:

- un obiettivo target/soglia costituito dal MOL, il cui raggiungimento è condizione essenziale per la valutazione degli ulteriori obiettivi;
- quattro obiettivi strategici di gruppo (tra i quali l'obiettivo anticorruzione, il cui peso ponderale è pari al 5%);



- da uno a tre obiettivi individuali, con inserimento di un quarto obiettivo su temi di anticorruzione e trasparenza rivenienti dal PTPCT per i dirigenti interessati (il cui peso ponderale è pari al 5%) .

Mentre gli obiettivi individuali vengono valutati dal diretto superiore, gli obiettivi di gruppo, sulla base delle istruttorie di ciascuna funzione competente, vengono valutati dal Vertice aziendale.

18. Gli stakeholders

Nel PNA 2016 l’Autorità ha raccomandato alle amministrazioni e agli altri enti e soggetti interessati dall’adozione di misure di prevenzione della corruzione, di curare la partecipazione degli stakeholders nella elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità.

La Società ritiene opportuno ed estremamente utile consentire ai soggetti portatori di interessi collettivi la presentazione di osservazioni, rilievi e suggerimenti da considerarsi in sede del successivo aggiornamento del Piano. Ove da tali contributi emerga l'esigenza o l'utilità di azioni correttive più tempestive, il RPCT procederà senza indugio a formulare una proposta di modifica o integrazione del documento, sottoponendola al Team dei RAT e successivamente al CdA.

A tal fine è stata inserita sul home page del sito istituzionale “Società Trasparente” il seguente avviso:

“I principi che animano l'azione di Acquedotto Pugliese sono improntati alla massima equità e trasparenza, nel pieno rispetto della normativa vigente e con la consapevolezza di favorire la piena condivisione del bene comune acqua.

Ogni iniziativa si ispira ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità dell'attività della Pubblica amministrazione e pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

Inoltre la Società, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e d'interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, ha pubblicato il 31/01/2018 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPC) 2018-2020.

Il presente avviso, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità, si rivolge ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio, al fine di raccogliere osservazioni mirate ad una migliore individuazione delle misure preventive di contrasto alla corruzione.

I sopraccitati soggetti portatori d'interesse, c.d. stakeholders, sono invitati a presentare il loro eventuale contributo, al seguente indirizzo di posta elettronica:

responsabile.anticorruzione@pec.agp.it”

Nel corso dell’anno non sono pervenute osservazioni.



19. Entrata in vigore

Il presente documento entrerà in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito web istituzionale.



SEZIONE TRASPARENZA



1. Premessa

La legge n.190/2012 recante *“Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”*, ha conferito delega al Governo ai fini dell’adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società in controllo pubblico. La delega ha trovato attuazione con il d. lgs n.33/2013, successivamente modificato e integrato con il d. lgs. n.97/2016.

Con il PNA 2016, il principio di trasparenza dell’azione amministrativa risulta ulteriormente rafforzato, diventando uno degli assi portanti non solo delle politiche di prevenzione della corruzione ma anche di quelle dirette ad assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa delle P.A. attraverso forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Il PNA 2016 riconosce alla trasparenza il valore di una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica. L’Autorità raccomanda, quindi, di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

L’ANAC, con la Delibera n. 1134/2017 recante *“Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società pubbliche e degli enti di diritto privato controllati e partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”*, è intervenuta a ridefinire il perimetro di applicazione della normativa in materia di anticorruzione e, soprattutto, di trasparenza, recependo le numerose e significative innovazioni normative (in particolare: il d. lgs. 50/2016, e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici e Linee Guida ANAC integrative/attuative; il d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza e il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100, T.U. in materia di Società a partecipazione pubblica) che hanno imposto all’Autorità una rivisitazione della precedente determinazione n.8/2015, sostituendola totalmente.

L’Autorità ha fornito, in allegato alle nuove Linee Guida, una Tabella contenente l’elenco degli obblighi di pubblicazione per le Società a controllo pubblico, così rendendo in concreto quella verifica di *“compatibilità”* prevista dal novellato art. 2 bis, comma 2, del d. lgs. n.33/2013: *“La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: [...] b) alle società in controllo pubblico”*.

In linea con le nuove disposizioni, nella presente Sezione vengono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema di responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione di dati, informazioni e documenti, la cui pubblicazione è espressamente prevista dalla legge.

In una logica, poi di contrasto al fenomeno della corruzione, AQP potrà decidere di pubblicare *“dati ulteriori”* così da dimostrare la serenità di apertura verso l’esterno della propria attività, in quanto tutto ciò che è evidente sarà integro e certamente misurabile da chiunque. Quanto sopra nel rispetto di una pubblicazione che renda anonimi i dati personali eventualmente presenti, come precisato nell’art. 7-bis del d. lgs. n.33/2013, introdotto dall’art. 7 del d. lgs. n.97/2016.



La trasparenza, quindi, è il punto di partenza per l'attivazione di un controllo, diffuso e generalizzato, dei cittadini sull'operato della Società volta a fare emergere fenomeni di corruzione e di *maladministration*. E' pertanto necessario garantire la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali *"nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità"*, mediante l'utilizzo del formato di tipo aperto ai sensi dell' art. 68 del d. lgs. n.82/2005 Codice dell'amministrazione digitale (cfr. artt. 6 e 7 d. lgs. n.33/2013).

2. Obblighi di Pubblicazione

Nella presente Sezione si passerà ad esaminare i punti salienti delle novità normative intervenute a partire dal 2016, del PNA 2016, nonché della recente Delibera n.1134/2017, focalizzando l'attenzione sugli aspetti che riguardano da vicino la nostra Società, sia per quanto concerne le misure organizzative, sia per quanto riguarda gli obblighi di adattamento alla normativa sulla trasparenza. Infine, si renderà una tabella riepilogativa gli obblighi di trasparenza da attuare (Allegato 2 al presente Piano), con la relativa tempistica, recependo le indicazioni contenute nel citato Allegato 1 delle Nuove Linee Guida sulle società pubbliche, Tabella alla quale si rinvia.

Poiché le società sono tenute al rispetto degli obblighi di pubblicazione, si ricorda che:

- a) l'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPC e pertanto sanzionata ai sensi dell'art 19 comma 5 del d.l. n.90/2014, convertito in legge n.114/2014;
- b) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo del d. lgs n.33/13 costituisce responsabilità disciplinare o dirigenziale;
- c) la mancata pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni di cui all'art 47 del d. lgs. n. 33/2013 è sanzionata dall'ANAC, come da Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio del 16 novembre 2016.

2.1 Reclutamento del personale e spese di funzionamento della società

Il d. lgs. n.175/2016 *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"* introduce all'art 22 un principio di carattere generale: *"Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."*

Nello stesso T.U., l'art.19 (commi 2-7) prevede specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d. lgs. n.33/2013:

"2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001."



3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”

I nuovi obblighi, dunque, riguardano: a) provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale b) provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale; c) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

In attuazione dell'art. 19 comma 5 del D. Lgs. 175/2016, e s.m.i., la Regione Puglia ha adottato la Delibera n. 100 del 31 gennaio 2018 che disciplina le spese di funzionamento per AQP.

La Delibera n.100/2018 è stata prontamente pubblicata nel sito istituzionale al seguente link:

<http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/Bilanci>

Il RPCT ha sensibilizzato le Direzioni coinvolte negli adempimenti a dare immediata pubblicazione a tutti i provvedimenti/contratti adottandi, o eventualmente già adottati, dalla Società in ottemperanza alla stessa Delibera, supportando le stesse Direzioni rispetto alle modalità e ai tempi di attuazione.

Gli stessi provvedimenti/contratti devono essere inviati alla Regione per consentire all'Ente proprietario i propri adempimenti di vigilanza, controllo e trasparenza, come da indicazioni contenute nella stessa DGR n.100/2018.

Quanto agli adempimenti di cui al comma 2 dell'art.19, è in dirittura di arrivo l'aggiornamento della procedura di *“Reclutamento e selezione del personale”* disciplinante le modalità della gestione dei processi di reperimento del personale, anche di qualifica dirigenziale, nel rispetto dei principi di cui al co. 3 dell'art.35 del d. lgs. n.165/2001 e dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, comunque da inviare alla competente Struttura Regionale (Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambiente) alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale prima della pubblicazione (nelle more resta ferma la precedente procedura presente sul sito).



2.2 Misure di razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione

Il d.lgs. n.97/2016 persegue l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.

In questa direzione vanno interpretate due misure di semplificazione introdotte nel d.lgs. 33/2013:

- art. 3 comma 1 bis del d.lgs. 33/2013: possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale; la norma affida ad ANAC il compito di individuare, con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali; i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva;
- art. 9-bis del d.lgs. 33/2013: qualora i dati da pubblicare corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati, tramite collegamento ipertestuale. Si segnala tuttavia che, in materia di banche dati, l'ANAC, con l'atto di segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017, ha invitato il Governo e il Parlamento ad indicare dei correttivi che rendano più efficaci le disposizioni normative vigenti. Invero, la disposizione di cui all'art. 9 bis si è rilevata di difficile attuazione a causa di un disallineamento o solo una parziale coincidenza tra dati acquisiti nelle banche dati e gli atti o documenti che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. n.33/2013. ANAC ritiene, pertanto, opportuno un intervento correttivo che consenta di superare le difficoltà applicative, stabilendo che la sostituzione dell'obbligo di pubblicazione possa realizzarsi solo quando vi sia una totale coincidenza tra i dati contenuti nelle banche dati e quelli previsti dal d.lgs. n.33/2013.

2.3 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e d. lgs. n.196/2003, come modificato dal d. lgs. n.101/2018)

Il PNA 2018 dedica il paragrafo 7 della parte generale alla compatibilità tra la disciplina in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e il d. lgs. n.196/2003 come adeguato al RGPD dal d. lgs. n.101/2018, e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Premesso che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato, essendo stato confermato il principio che è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (cfr. art. 2 ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice), fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, occorre che la Società, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichi che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

E' altresì necessario verificare che, anche in presenza di idoneo presupposto normativo, siano rispettati tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione



dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 6 richiama al rispetto della qualità delle informazioni che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati e all’art. 7 bis, co. 4, dispone che *«Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»*.

In generale, in relazione alle cautele da adottare l’Autorità rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, ferma restando la possibilità di richiedere supporto, informazioni, consulenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) della Società.

2.4 Incarichi conferiti nelle società controllate

Il d. lgs. n.97/2016 ha introdotto nel corpo del d. lgs. n.33/2013 l’art. 15 bis *«Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate»* con la previsione che le società controllate sono tenute a pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione: a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata; 2) il curriculum vitae; 3) i compensi, comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché gli incarichi professionali; 4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione di dette informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso è condizione di efficacia per il pagamento dello stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, nei confronti del soggetto responsabile della pubblicazione e del soggetto che ha effettuato il pagamento è irrogata una sanzione pari al doppio della somma corrisposta.

2.5 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art 14 co.1 e co. 1 ter del d.lgs. n.33/2013)

Le disposizioni contenute nell’art. 14 del d.lgs. n.33/2013 non sono ritenute incompatibili con l’organizzazione e le funzioni delle società e degli enti in controllo pubblico. Pertanto, in continuità con quanto già previsto nella determinazione ANAC 8/2015, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (art. 14, comma 1-bis) pubblicano i dati di cui al comma 1, lettere da a) ad f). La disposizione deve intendersi riferita a tutti i componenti degli organi titolari di poteri di indirizzo generale.

Solo qualora tali incarichi o cariche siano svolti **a titolo gratuito**, le misure di trasparenza di cui all’art. 14 non sono applicabili. In tal caso dovrà essere pubblicato sul sito l’atto di carattere generale (statuto, delibera) che dispone in merito.



Con l'introduzione del comma 1 bis all'art. 14 del d. lgs. n.33/2013 gli obblighi di trasparenza di cui al comma 1 sono stati estesi anche ai titolari di incarichi dirigenziali, e in particolare:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Sull'applicazione dell'art. 14 ai dirigenti, con ordinanza del 28 febbraio 2017, n. 1030, il TAR Lazio, Sezione I-quater, ha sospeso la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 14, comma 1 lett. c) ed f), decisione assunta dal G.A. avendo rilevato la consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario e valutato l'irreparabilità del danno dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati di cui all'art. 14.

A seguito dell'ordinanza TAR Lazio, l'ANAC con delibera n.382 del 12 aprile 2017 ha disposto la sospensione dell'obbligo di pubblicazione limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 comma 1 lett. c) ed f).

Successivamente, con l'ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9828, il TAR Lazio, Sez. I quater ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 lett. c) e f) e ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 ter, che prevede la pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica dei dirigenti.

Con due successivi Comunicati del Presidente dell'ANAC, del 17 maggio 2017 e dell'8 novembre 2017, l'Autorità ha precisato che l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1 ter, non deve ritenersi sospeso, indicazione confermata dalla Delibera n.1134/2017.

Successivamente, con il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 7 marzo 2018, l'Autorità, al fine di evitare situazioni di incertezza, possibile contenzioso e disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti a amministrazioni diverse, ha valutato opportuno sospendere l'efficacia anche dell'art. 14 co. 1-ter ultimo periodo, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale, così superando i precedenti comunicati del 17 maggio 2017 e dell'8 novembre 2017.

Sul tema è, tuttavia, interessante l'**Atto di segnalazione n.6 del 20 dicembre 2017**, con il quale ANAC, in virtù dei dubbi interpretativi e applicativi emersi nell'applicazione dell'art.14, suggerisce al legislatore di:



- meglio individuare “*i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati*”, distinguendoli dagli organi espressione di rappresentanza politica;
- rispetto alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni patrimoniali, reddituali e concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale) non consentire l’indicizzazione e la rintracciabilità attraverso i motori di ricerca generalisti; procedendo alla pubblicazione in forma aggregata, fermo restando l’obbligo di comunicare le dichiarazioni nella loro integrità e il diritto di accesso del cittadino, con l’esclusione di dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di trasparenza;
- con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, di prevedere misure di trasparenza che, tengano conto di una graduazione degli obblighi di pubblicazione in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta, fermo restando l’obbligo, per tutti, di pubblicare gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (incarichi dirigenziali di vertice; incarichi dirigenziali di livello generale e non generale, incarichi dirigenziali all’interno degli uffici di diretta collaborazione, i titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali; dirigenti non titolari di incarico);
- riformulare l’art. 47, “*Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici*” (obblighi ex art. 14 e art. 22, comma 2), distinguendo i diversi soggetti che possono incorrere nelle sanzioni in relazione alla specifica violazione degli obblighi di comunicazione dei dati o di pubblicazione.

2.6 Obblighi di pubblicazione ex d. lgs. n.50/2016, e s.m.i.

Un ruolo fondamentale nelle integrazioni apportate alla normativa trasparenza spetta al d. lgs. n. 50 del 2016, e s.m.i., (Codice dei Contratti Pubblici) che all’art. 29, rubricato: “*Principi in materia di Trasparenza*”, ha introdotto nuovi oneri di pubblicazione da inserire nella sezione Bandi e Gare del sito “*Società Trasparente*” e precisamente:

- tutti gli atti degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
- tutti gli atti degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
- nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico professionali, al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso;
- la composizione delle commissioni giudicatrici e i curricula dei componenti;
- i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Sempre il citato d. lgs. n. 50/2016 richiama all’art.21, tra gli obblighi di pubblicazione, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali che vanno pubblicati sul profilo del committente.



3. Accesso Civico “semplice”

L’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013 ha introdotto l’istituto dell’accesso civico, quale diritto di “*chiunque*”, anche portatore di un interesse non qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Con l’accesso civico, in sostanza, il legislatore ha creato un presidio finalizzato ad un controllo diffuso da parte della collettività che potrà conoscere tutte le informazioni che si elevano ad indicatori dell’organizzazione, dell’andamento gestionale e dell’utilizzo delle risorse pubbliche per il perseguimento dell’attività istituzionale della società medesima.

Attraverso tale istituto, chiunque – cittadini, associazioni, imprese – può vigilare, avvalendosi del sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma anche sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche.

Con l’introduzione dell’accesso civico, il legislatore ha inteso ampliare i confini tracciati dalla legge n. 241 del 90 sotto un duplice profilo, delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti in capo al richiedente.

In ogni caso, l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all’art. 22 della cit. legge n.241/90: quest’ultimo è infatti finalizzato a proteggere interessi giuridicamente protetti di coloro che hanno un “*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso*” e si esercita con la visione e l’estrazione di copia di documenti amministrativi.

La legge, con l’istituzione dell’accesso civico, configura, un moderno diritto di accesso agli atti il cui esercizio non è più collegato alla sussistenza dell’interesse legittimo (ossia una posizione soggettiva giuridicamente rilevante), bensì una semplice posizione soggettiva che non necessita né di legittimazione, né di motivazione.

Il Responsabile della Trasparenza si pone come il naturale interlocutore del cittadino in sede di attuazione del diritto di accesso civico.

Circa le modalità di attivazione dell’accesso civico si rinvia si rinvia alla sezione del sito dedicata al seguente link:

<http://www.agp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/Accesso%20civico>

4. Accesso civico generalizzato

Tale nuova tipologia di accesso, delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale “*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.*”, si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. La finalità è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali come strumento di promozione della partecipazione di chiunque all’attività societaria.



Il diritto di accesso civico generalizzato può, pertanto, essere attivato “*da chiunque*” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e motivazionale.

L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5, comma 1, che rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

L’accesso generalizzato incontra quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e ss. della legge n.241/1990, n. 241 (c.d. “accesso documentale”).

La finalità dell’accesso documentale è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari; il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso*», essendone escluso l’utilizzo nell’ipotesi allorchè finalizzato a forme di controllo generalizzato.

Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, invece ha proprio lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico: la trasparenza diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi prevalenti (pubblici e privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni. Tali esigenze dovranno essere comunque motivate in termini di pregiudizio concreto all’interesse in gioco.

Per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato concesso un accesso generalizzato non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale.

Circa le modalità di attivazione dell’accesso civico si rinvia si rinvia alla sezione del sito dedicata al seguente link:

<http://www.agp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/Accesso%20civico>

A tal riguardo si rappresenta che è in fase di elaborazione un’istruzione operativa che disciplina, con logiche organizzative, i tre tipi di accesso, documentale, civico semplice e generalizzato.

In data 14 dicembre 2017, nell’ambito del Network dei Responsabili dell’Anticorruzione e della Trasparenza (cui partecipano i RPCT delle Società, delle Agenzie e degli Enti della rete istituzionale della Regione), coordinato dal RPCT della Regione Puglia, il Socio ha fornito indicazioni su come predisporre il Regolamento e il Registro degli accessi, su modello predisposto dall’ANAC.

5. La trasparenza di ASECO S.p.A.

In riferimento alla Società ASECO, per quanto già illustrato nel paragrafo 1, punto 1.6 della parte anticorruzione del presente Piano, si riporta di seguito una sintesi degli adempimenti di trasparenza.

Nel corso del 2018 è stata implementata la sezione “Società Trasparente” nel sito web della controllata e l’Amministratore Unico di ASECO, con OdS n.1/2018 del 20 aprile 2018, ha individuato il Responsabile della pubblicazione dei dati per la Società.



In considerazione del contratto di service in essere tra AQP ed ASECO, i Dirigenti/Responsabili della Trasparenza di AQP cui afferiscono le attività in service sono tenuti a trasmettere documenti, dati e informazioni nel rispetto degli obblighi di cui al d.lgs. n.33/2013 al Responsabile della pubblicazione dei dati di ASECO per le necessarie pubblicazioni. Restano in capo ad ASECO le pubblicazioni relative alle attività non rientranti nel contratto di service.

Come confermato dalle Linee Guida n.1134/2017, gli obblighi di trasparenza afferiscono alle attività di pubblico interesse svolte da ASECO, quanto alle attività commerciali in regime concorrenziale di mercato e non qualificabili di pubblico interesse sussistono solo obblighi di trasparenza sull'organizzazione. A tal fine è necessario che ASECO, d'intesa con AQP, distingua le attività di pubblico interesse dalle attività commerciali sotto i profili dell'organizzazione, delle modalità di gestione, della gestione contabile.

In riferimento all'Amministratore Unico di ASECO e agli obblighi di pubblicazione ex art.14, comma 1 lett. c) e f) e comma 1 ter si evidenzia quanto segue.

Nel PTPCT 2018-2020 era stata previsto che l'AU di ASECO dovesse procedere agli obblighi di pubblicazione ex art. 14 del d. lgs. n.33/2013 comma 1, tanto in considerazione del fatto che si tratta sì di un dirigente che ha il rapporto di lavoro con AQP che per l'incarico non percepisce emolumenti aggiuntivi, ma che comunque il suo costo lavoro è integralmente riaddebitato da AQP alla Società ASECO.

L'Amministratore Unico ha successivamente messo in dubbio quanto previsto nel Piano sulla base delle seguenti considerazioni rappresentate all'OdV di ASECO, nella funzione di soggetto competente ad attestare gli obblighi di pubblicazione, e -per conoscenza- al RPCT e al RPD/DPO del Gruppo.

In sintesi, muovendo dal presupposto che il TAR Lazio e l'ANAC hanno sospeso per i dirigenti gli obblighi di pubblicazione previsti dal co. 1, lettere c) ed f) e dal co. 1-ter dell'art. 14, norme sulle quali pende un giudizio di legittimità costituzionale, considerato che riveste la qualifica di dirigente di AQP e che in tale veste è stato riconfermato nella carica di amministratore unico di ASECO dall'assemblea degli azionisti del 15 giugno 2018, incarico che per espressa previsione della medesima assemblea non comporta emolumenti aggiuntivi alla retribuzione in linea con quanto stabilito dal Regolamento di Gruppo approvato dall'AU di AQP in data 16 marzo 2009, è applicabile al caso di specie quanto previsto dallo stesso art. 14 comma 1 bis: *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, [...]”*. Precisa, inoltre, che il riaddebito del costo lavoro da parte di AQP alla ASECO S.p.A. risponde ad una mera operazione contabile.

Così conclude: *“Pertanto, salve diverse indicazioni di codesto Organismo di Vigilanza, darò adempimento ai soli obblighi di comunicazioni che incombono sulla mia persona in quanto dirigente dell'AQP S.p.A., riservandomi di dare se del caso esecuzione a quelli incombenti in relazione all'incarico gratuito di amministratore unico di Aseco all'esito delle definitive determinazioni dell'adita Corte Costituzionale.”*

L'OdV non ha presentato osservazioni.



6. Attestazione degli obblighi di pubblicazione

Nella delibera n.1134/2017, l'ANAC evidenzia la necessità di individuare nelle società il soggetto più idoneo a svolgere i compiti propri dell'OIV nelle pubbliche amministrazioni (l'art. 1 co. 8 bis della legge n.190/2012), in particolare la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione. Pertanto, in linea con la suindicata Delibera, l'Attestazione sugli obblighi di pubblicazione è di competenza dell'Organismo di Vigilanza di AQP per Acquedotto Pugliese S.p.A. e dell'Organismo di Vigilanza di ASECO per la controllata.

7. Il sito web "Società Trasparente"

In ottemperanza alla delibera n.1134/2017, il sito istituzionale nella sezione società trasparente è attualmente organizzato come segue:

Denominazione sezione	Denominazione sotto-sezione
Disposizioni generali	PTPCT
	Riferimenti normativi su organizzazione e attività
	Atti amministrativi generali
	Documenti di programmazione strategico-gestionale
	Codice etico e di comportamento
Organizzazione	Dati relativi ai titolari di incarichi amministrativi, di direzione o di governo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
	Articolazione degli uffici, organigramma aziendale e nomi dei dirigenti
	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate
Consulenti e collaboratori	Dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, nonché gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico
Personale	Dati relativi al Direttore Generale
	dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali in essere
	dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali il cui rapporto di lavoro è cessato
	Dotazione organica e costo
	Tassi di assenza
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
	Contrattazione collettiva
	Contrattazione integrativa



Selezione del personale	Criteri e modalità di selezione del personale e per ciascuna procedura: avviso di selezione, criteri di selezione ed esito della selezione
Performance	Ammontare complessivo dei premi e loro distribuzione
Società partecipate	Dati relativi alle società partecipate
	Rappresentazione grafica evidenziano i rapporti tra società e le società partecipate
Attività e procedimenti	Dati relativi ad ogni procedimento amministrativo
	Dati relativi ai procedimenti ad istanza di parte
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure di gara
	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
	Contratti
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
	criteri e modalità cui la società deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
Bilanci	Dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro
	Bilancio in forma integrale e semplificata
Beni immobili e gestione patrimonio	Provvedimenti della Regione che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento nonché provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalla Regione
	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti
	Canoni di locazione o affitto versati o percepiti



Controlli e rilievi sull'amministrazione	Nominativi dei componenti dell'ODV nonché l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
	Relazioni della Società di Revisione al bilancio di esercizio
	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità
	Class action
	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo
Pagamenti	Dati sui pagamenti
	Indicatore di tempestività dei pagamenti
	IBAN e pagamenti informatici
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali
	Stato dell'ambiente
	Fattori inquinanti
	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto
	Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto
	Relazioni sull'attuazione della legislazione
	Stato della salute e della sicurezza umana
Altri contenuti	PTPCT
	Nominativo del RPCT
	Relazione annuale del RPCT
	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013
Altri contenuti	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria
	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione
	Registro degli accessi



8. Principi generali per la garanzia della trasparenza e dell'integrità

I soggetti attivi in AQP (RAT) che devono collaborare con il RPCT per garantire l'efficace attuazione degli obblighi di trasparenza ed il relativo monitoraggio, in base all'attuale organizzazione, sono:

Referenti Anticorruzione e Trasparenza (RAT)	
Dirigente/Responsabile Best Practice e HSE (BPHAM)	Giuseppe Valentini
Dirigente/Responsabile Procurement (DIRPR)	Pietro Stefano Attolico
Dirigente/Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo (DIRAC)	Antonio Braccio
Dirigente/Responsabile Legale e Affari Societari (DIRLE)	Veronica Arciuolo
Dirigente/Responsabile Information Technology (ITEAC)	Sebastiano Lopez
Dirigente/Responsabile Servizi Tecnici e Manutentivi (DIRTE)	Antonio de Leo
Dirigente/Responsabile Commerciale e Recupero Crediti (DIRCM)	Vincenzo Silvano
Dirigente/Responsabile Ingegneria (DIRIN)	Andrea Volpe
Dirigente/Responsabile Reti e Impianti (DIRRI)	Francesca Portincasa
Dirigente/Responsabile Risorse Umane (DIRRU)	Pietro Scrimieri
Dirigente/Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne (CREAM)	Vito Palumbo
Dirigente/Responsabile Approvvigionamento Idrico (DIRAP)	Gianluigi Fiori
Dirigente/Responsabile Ricerca e Sviluppo	Nicola Di Donna
Amministratore Unico ASECO	Maurizio Cianci

In sintesi, oltre al RPCT, i protagonisti del processo aziendale finalizzato all'adempimento degli obblighi di pubblicazione, che si esprime nel fornire il dato da pubblicare sul sito istituzione "*Società Trasparente*" sono:

- a) i RAT che, eventualmente coadiuvati dai loro delegati (se nominati), sono responsabili in merito all'individuazione, all'elaborazione e all'aggiornamento delle informazioni di competenza per garantire il regolare flusso delle informazioni da pubblicare;
- b) i soggetti detentori del dato, ossia i dipendenti di AQP, che hanno il compito di assicurare la tempestiva e completa trasmissione del dato, dell'informazione e del documento da pubblicare al proprio RAT;
- c) il Responsabile della Pubblicazione dei dati è il Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne che provvede a pubblicare sul sito istituzionale "*Società Trasparente*" i dati e i documenti forniti dai RAT e da eventuali delegati.



In AQP il Responsabile della Pubblicazione dei dati è il dott. Vito Palumbo.

Al fine di favorire l'ampia condivisione dei processi aziendali, il RPCT dà impulso all'attuazione della trasparenza, offrendo ai RAT collaborazione e suggerimenti, predisponendo la modulistica ove necessaria, organizzando incontri formativi e chiedendo riscontro del monitoraggio e dell'aggiornamento delle informazioni da pubblicare, sul sito istituzionale, nelle sezioni e nelle sottosezioni, afferenti alle aree organizzative di competenza. Ogni RAT ha, comunque, l'obbligo di collaborare e di comunicare i flussi informativi per la tempestiva attuazione degli obblighi di pubblicazione. Il RPCT ha il compito di verificare e monitorare il rispetto degli obblighi da parte dei RAT, al fine anche di riscontrare l'effettiva fruibilità dei dati.

Nella tempestiva e regolare pubblicazione dei dati, il RPCT ed i RAT tengono conto delle disposizioni di legge in materia di trasparenza nonché delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, come prescritte dalle delibere dell'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali (cfr. paragrafo 2.3 della presente sezione).

9. Monitoraggio e vigilanza sulla Trasparenza

Il RPCT esegue il monitoraggio circa il rispetto degli obblighi di trasparenza da parte dei RAT e, comunque, di tutto il personale AQP interessato. In particolare, il RPCT, con cadenza periodica nel rispetto della tempistica di ciascun adempimento, effettua delle verifiche a campione e svolge attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure previste nella sezione Trasparenza. Nel caso in cui riscontri inadempimenti o irregolarità nella pubblicazione dei documenti, dati e informazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, provvede ad inviare formale sollecito al RAT, assegnando un termine massimo per l'adempimento, decorso infruttuosamente il quale procede alle segnalazioni previste dalla normativa vigente.

In occasione della redazione del PTPCT 2018-2020, è stata condivisa con ciascun RAT la *Tabella degli obblighi di pubblicazione* rispetto alla quale non si registrano variazioni se non per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione relativi ad informazioni ambientali. Acquedotto Pugliese ha, infatti, l'obbligo di raccolta e pubblicazione delle sole informazioni ambientali (scarichi, emissioni, qualità, fanghi di depurazione, ecc.) utili ai fini dell'attività istituzionale e pubblicate nel sito come file riepilogativo suddiviso per impianto e nel Bilancio di Sostenibilità come dato cumulato. Le altre informazioni ambientali quali "Stato dell'ambiente", "Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto", "Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto", "Relazioni sull'attuazione della legislazione", "Stato della salute e della sicurezza umana" sono presenti sul sito dell'ARPA e sul sito del Ministero dell'Ambiente.

Nel corso del 2018 ciascun RAT è stato sensibilizzato all'attuazione degli obblighi di pubblicazione con email del 27 febbraio 2018, con nota del 31 maggio 2018 prot. n. 57008 ed in ultimo con email del 15 ottobre 2018, oltre alle numerose mail/interlocuzioni tra l'UO Anticorruzione e Compliance e i singoli RAT come supporto sulle modalità e i tempi degli obblighi previsti.

L'obbligo di tenere aggiornato il dato non comporta necessariamente la sua modifica alla scadenza, essendo a volte sufficiente controllare che l'informazione già pubblicata risulti attuale (ad esempio i curricula dei dirigenti).

La locuzione "*aggiornamento tempestivo*" comporta l'obbligo di procedere alla pubblicazione entro i venti giorni decorrenti dal momento in cui è disponibile il documento, dato o informazione. Ove



sia previsto, l'aggiornamento "trimestrale", "semestrale" o "annuale" la pubblicazione deve avvenire nei venti giorni successivi alla scadenza rispettivamente del trimestre, semestrale o dell'annualità.

La durata ordinaria della pubblicazione è di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi. Decorso i termini di legge, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito, che viene meno, fermo restando la possibilità per chiunque di presentare l'istanza di accesso ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n.33/2013.

10. Le interazioni con gli stakeholders interni ed esterni

Le interazioni con gli *stakeholders* interni ed esterni all'azienda, sono condotte da AQP nel rispetto delle norme e dei principi espressi dal Codice Etico. Le macrocategorie di utenti, fornitori, personale, istituzioni e ambiente sono realtà articolate e diverse. AQP cerca di ascoltare le legittime richieste delle parti interessate, creando occasioni di confronto e di possibili sinergie. In particolare, il documento aziendale che stigmatizza ed elogia il dialogo costruttivo e partecipato con gli *stakeholders* è il bilancio di sostenibilità che viene approvato ogni anno a valle del bilancio finanziario della Società e che è regolarmente pubblicato sul sito nella sezione "Società Trasparente" sotto-sezione "Bilanci".

Tale documento redatto da AQP illustra come la Società contribuisca alla diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile e alla conservazione del patrimonio naturale e culturale del territorio. AQP, nel ruolo che riveste, come gestore del Servizio Idrico Integrato, attraverso il bilancio di sostenibilità, oltre a rendicontare la capacità di creare valore, esplicita come l'operato aziendale vada nella direzione di un valore responsabile e sostenibile rispettoso dell'equilibrio economico, dell'ambiente e delle risorse umane. Inoltre, al fine di promuovere l'attività dell'AQP, è prevista la pubblicazione degli aggiornamenti sul sito web istituzionale mentre l'interazione con i cittadini è effettuata attraverso delle newsletters rivolte anche al personale dipendente, la divulgazione di video, immagini, interviste e la pubblicazione di un giornale trimestrale.

Sempre nell'ambito dell'interlocuzione con gli *stakeholders* esterni, di particolare rilievo è il progetto di Customer Experience Management che intende integrare ed evolvere le esperienze di Customer Satisfaction Analysis e Customer Relationship Management, seguendo un percorso graduale ed incrementale per migliorare la percezione delle esigenze e delle aspettative dei clienti.

La progettazione del nuovo Customer Experience Management, non può che partire dalla capacità dell'Azienda di interagire con il cittadino.

AQP deve far fronte a clienti sempre più "smart", tecnologicamente evoluti, tuttavia, non può trascurare quella fetta di cittadini che restano avulsi o lontani dall'evoluzione tecnologica e pertanto necessitano di canali tradizionali di contatto, quali un Front Office.

Quindi non c'è un canale corretto per definizione: Contact Center; Web; Social network; Newsletter; Front Office; App; il canale giusto è quello che il cliente sta usando in questo momento e quindi AQP ha messo a punto una strategia di contenuti e di paradigmi specifici ciascun cittadino nella sua specificità.

Ciò consente di fatto ai cittadini ed alle associazioni dei consumatori di comunicare con l'azienda in maniera realmente multicanale, dando le proprie impressioni ed esigenze che l'azienda può



recepire in maniera continua, favorendo una consapevole capacità d'interpretazione dell'azione pubblica della Società e una maggiore partecipazione e coinvolgimento della collettività.

11. La Posta Elettronica Certificata

L'AQP ha aggiornato sull'homepage del sito istituzionale gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) che sono stati attribuiti alle singole strutture. In tal modo i cittadini possono inviare le loro comunicazioni di carattere amministrativo con valenza legale. L'utilizzo di tale strumento, tanto nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni che con i cittadini, sarà promosso anche con nuove azioni organizzative e strutturali eventualmente necessarie.